

# **NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO**

## **LE NOVITÀ INTRODOTTE CON L'ADOZIONE DELLA DIRETTIVA 2010/45/UE**

Camera Commercio di Cuneo  
Sede di Alba  
8 luglio 2013  
A cura di Stefano Garelli

# NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

## **Analisi delle modifiche apportate dalla nuova normativa**

Principali temi trattati:

- Nuovo quadro di riferimento e principali modifiche
- Momento di effettuazione delle operazioni
- Obbligo di emissione delle fatture attive
- Nuovi casi di fattura differita e/o riepilogativa
- Contenuto e indicazioni da riportare in fattura
- Operazioni in valuta estera e cambi di riferimento
- Volume d'affari e Plafond
- Fattura cartacea e fattura elettronica
- Termini di emissione e di registrazione delle fatture emesse
- Autofatturazione e integrazione delle fatture ricevute
- Termini di registrazione delle fatture integrate e delle autofatture
- Fattura semplificata
- Tenuta e conservazione registri e documenti
- Aspetti sanzionatori
- Entrata in vigore delle nuove norme

# NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

**Risvolti delle nuove regole riguardo alle comunicazioni  
Intrastat, black list ed elenchi clienti/fornitori**

**Ripasso regole di comportamento in tema di servizi  
generici**

**Servizi in deroga: evoluzione della normativa e della  
prassi in materia**

**Analisi delle implicazioni su alcune operazioni tipiche:**

- Servizi di trasporto, intermediazione, lavorazione, riparazione
- Riaddebito di servizi

**NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI  
CON L'ESTERO**

**ANALISI DELLE MODIFICHE  
APPORTATE  
DALLA NUOVA NORMATIVA**

# NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE **Direttiva 2010/45/UE**

- **Fissazione di un termine preciso per l'emissione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie di beni e ai servizi generici** (modifica articolo 67):

“Quando, alle condizioni di cui all'articolo 138, i beni spediti o trasportati in uno Stato membro diverso da quello di partenza della spedizione o del trasporto sono ceduti in esenzione IVA oppure quando i beni sono trasferiti in esenzione IVA in un altro Stato membro da un soggetto passivo ai fini della sua attività, l'imposta diventa esigibile al momento dell'emissione della fattura o alla scadenza del termine di cui all'articolo 222, primo comma, se nessuna fattura è stata emessa entro tale termine.”.

**L'articolo 222 della Direttiva 2006/112/CE (come sostituito dalla Direttiva 2010/45/UE)** afferma che:

**“Per le cessioni di beni effettuate alle condizioni previste dall'articolo 138 o per le prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta dal destinatario dei beni o dei servizi a norma dell'articolo 196, la fattura è emessa entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore dell'imposta.**

**Per le altre cessioni di beni o prestazioni di servizi gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi dei termini per l'emissione delle fatture.”.**

NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO  
E PRINCIPALI MODIFICHE

**Documenti di base**

**Documenti utili** per l'analisi della direttiva:

- **Documento COM (2009) 20 def. del 28 gennaio 2009** - Comunicazione della Commissione al Consiglio - Sviluppi tecnologici nel settore della fatturazione elettronica e misure intese a semplificare, modernizzare e armonizzare ulteriormente le norme in materia di fatturazione dell'IVA;
- **Explanatory notes on VAT invoicing rules (Note esplicative sulle regole di fatturazione)**, del 5 ottobre 2011.

La documentazione sopra indicata è reperibile sul sito dell'Unione Europea.

# NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO E PRINCIPALI MODIFICHE

## Documenti di base

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/taxation/vat/traders/invoicing\\_rules/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/invoicing_rules/index_en.htm)

The screenshot shows the European Commission website page for VAT Invoicing Rules. The page features a blue header with the European Commission logo and the text 'TAXATION AND CUSTOMS UNION'. Below the header is a navigation menu with links for 'Legal notice', 'Contact', 'Search', and 'English (en)'. The main content area is divided into a left sidebar and a main content area. The sidebar contains a 'Taxation' menu with sub-items like 'General Information', 'Personal Tax', 'Company Tax', 'Excise duties on alcohol, tobacco and energy', 'Other taxes', and 'Tax Co-operation, control and anti-fraud'. Below this is a 'VAT' menu with sub-items like 'Key documents', 'How VAT works', 'Traders', 'Invoicing rules', 'Intra Community supplies', 'E-Commerce', 'VAT refunds', 'VAT rates', and 'Checking a VAT number'. The main content area is titled 'VAT Invoicing Rules' and contains a list of documents, including the 'Second Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2010/45/EU) and Explanatory Notes' and the 'First Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2001/115/EC)'. Below the list is a section titled 'Second Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2010/45/EU) and Explanatory Notes' which provides a brief overview of the directive and its purpose. The page also includes a 'Background' section and a 'Legal notice' link.

Legal notice | Contact | Search | English (en)

European Commission

TAXATION AND CUSTOMS UNION

European Commission > Taxation and Customs Union > Taxation > Vat > Traders > Invoicing\_rules

About us | Online Databases | Tenders & Grants | FAQ | Subscribe to newsflash | What's new? | Sitemap

**Taxation**

- General Information
- Personal Tax
- Company Tax
- Excise duties on alcohol, tobacco and energy
- Other taxes
- Tax Co-operation, control and anti-fraud

**VAT**

- Key documents
- How VAT works
- Traders**
- VAT in the EU
- Declaration obligations
- Invoicing rules**
- Intra Community supplies
- E-Commerce
- VAT refunds
- VAT rates
- Checking a VAT number

**VAT Invoicing Rules**

- Second Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2010/45/EU) and Explanatory Notes
  - Background
  - Preparatory study on VAT invoicing rules
- First Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2001/115/EC)
  - Background
  - Electronic invoicing
- Background documents

**Second Directive on VAT Invoicing (Council Directive 2010/45/EU) and Explanatory Notes**

The [second Directive on VAT invoicing](#) was adopted on 13 July 2010 and its provisions shall be applied by Member States as from 1 January 2013.

It aims to promote and further simplify invoicing rules by removing existing burdens and barriers. It establishes equal treatment between paper and electronic invoices without increasing the administrative burden on paper invoices and has the aim to promote the uptake of e-invoicing by allowing freedom of choice regarding the invoicing method.

For a clear understanding of the main VAT invoicing rule changes as from 1 January 2013 a set of [Explanatory Notes](#) has been written in 21 languages. Please click on the speech bubble.

**Background**

The European Commission on 28 January 2009 adopted a proposal to change the VAT Directive ([2006/112/EC](#)) in respect to the invoicing

NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO  
E PRINCIPALI MODIFICHE

**Documenti di base**

- **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013** – commento alle disposizioni recate dalla legge di stabilità 2013 – legge n. 228/2012;
- **Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013** – Iva, prestazioni di servizi – momento di ultimazione – questioni particolari attinenti al settore delle telecomunicazioni.



# MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

## modifiche recate dalla Legge n. 228/2012

L'articolo 39 del DI n. 331/1993 afferma che:

- 1. Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.** Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5.
- 2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 e' stata emessa la fattura** relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura.
- 3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere b) e c), e gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese."**

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

**E' stato sostituito l'articolo 39 del DI n. 331/1993** – attuale titolazione: “**Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari**”; sino al 31 dicembre 2012 la norma era così titolata: “**effettuazione dell'acquisto intracomunitario**”.

Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 7.2.

Vengono previste le seguenti **modifiche**:

- **viene unificato il momento di effettuazione** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (momento di inizio trasporto / spedizione); tale mutamento, come meglio si vedrà nel seguito rileva sotto due profili:
  - momento in riferimento al quale occorre ricercare il tasso di cambio applicabile alle operazioni in valuta;
  - momento a partire dal quale conteggiare il termine entro il quale occorre ricevere la fattura del fornitore estero.

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

### **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

- viene stabilito che il **pagamento / incasso anticipato totale o parziale del prezzo** (ad esempio: acconti) **NON** costituisce più momento di effettuazione dell'operazione; di conseguenza NON comporta più l'obbligo di ricevere /emettere fattura; resta, invece, la possibilità di ricezione / emissione anticipata della fattura;
- Viene previsto che le cessioni intracomunitarie di beni / acquisti intracomunitari di beni, se **effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare**, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

Nel caso di **esistenza di clausola idonea a spostare in avanti il momento del trasferimento della proprietà della merce**, occorre fare riferimento a tale ultimo momento, con il limite dell'anno.

Si tratta, ad esempio, delle seguenti situazioni:

- Spedizione / Ricevimento di merce con clausola di gradimento o in prova o in visione;
- Spedizione / Ricevimento di merce in base a contratto di consignment stock o di call off stock;
- Etc.

Resta inteso che le merci spedite/ ricevute a tale titolo devono essere annotate sull'apposito **registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993.**

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI correlati risolti in tema di fatturazione e registrazione

L'articolo 46 del DI n. 331/1993 afferma che:

"2. Per le **cessioni intracomunitarie** di cui all'articolo 41, e' emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'**eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.

(...)

5. **Il cessionario di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura di cui al comma 1, in unico esemplare; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.**

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI **correlati risolti in tema di fatturazione e registrazione**

L'articolo 47 del DI n. 331/1993 – Registrazione delle operazioni intracomunitarie afferma che:

1. Le fatture relative agli **acquisti intracomunitari** di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma dell'articolo 46, comma 1, sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. **Le fatture di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente. Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25 del predetto decreto. (...)**

Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafi 7.3.1 e 7.3.2.

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI **correlati risolti in tema di fatturazione e registrazione**

(continuazione articolo 47 del DI n. 331/1993)

3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma 1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972.
4. **Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.**

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

### **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

#### ESEMPIO – **fattura anticipata**

Impresa di altro Paese Ue, nel  **mese di maggio 2013**  emette fattura anticipata nei confronti di impresa italiana. Tale fattura viene ricevuta nello stesso mese di maggio 2013.

La merce viene spedita dal fornitore di altro Paese Ue all'impresa italiana nel  **mese di luglio 2013** ; tale merce giunge all'impresa italiana nel mese di luglio 2013.

#### SVOLGIMENTO

L'impresa italiana, ricevuta la fattura estera deve:

- numerarla e integrarla con Iva;
- annotarla sul registro fatture emesse e sul registro acquisti entro il giorno 15 del mese successivo (entro il 15 giugno), ma con riferimento al mese precedente (maggio).

L'impresa italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 50, comma 7, del DL n. 331/1993, entro il 25 agosto 2013 presenta il modello Intra acquisti relativo al mese di luglio 2013.



## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

### ESEMPIO – **fornitura continuativa ultramensile**

Impresa italiana ha stipulato un contratto di consignment stock con impresa francese.

L'impresa italiana:

- annota la merce ricevuta sull' apposito registro di carico / scarico di cui all'articolo 50, comma 5, del DI n. 331/1993;
- comunica mensilmente gli avvenuti prelievi all'impresa francese.

L'impresa francese, entro il 15 del mese successivo a ogni mese solare di riferimento, emette fattura nei confronti dell'impresa italiana per i prelievi eseguiti nel mese precedente.

La fattura emessa dall'impresa francese viene ricevuta nel mese di emissione della stessa.

Esempio: la fattura relativa ai **prelievi eseguiti nel mese di maggio 2013**, emessa entro il 15 giugno, viene ricevuta nel mese di giugno 2013.

## MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

### **modifiche recate dalla legge n. 228/2012**

#### SVOLGIMENTO

Trattandosi di una **fornitura continuativa**, l'impresa italiana è abilitata ad applicare la disposizione contenuta nell'articolo 39, comma 3, del DI n. 331/1993: "..... **gli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.**".

**E' quindi possibile raggruppare i prelievi eseguiti in uno stesso mese solare.**

L'impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fattura emessa dall'impresa francese e la deve annotare sul registro fatture emesse e sul registro acquisti entro il 15 del mese successivo (a quello di ricevimento) e con riferimento al mese precedente (e, quindi, con riferimento al mese di ricevimento della fattura).

Secondo le ipotesi poste nell'esempio, l'impresa italiana deve eseguire l'annotazione sul registro fatture emesse e sul registro acquisti entro il 15 luglio 2013, ma con riferimento al mese di giugno 2013; il modello Intra acquisti deve essere presentato entro il 25 luglio 2013 (con riferimento al mese di giugno).

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Operazioni territoriali

**L'articolo 21 del Dpr n. 633/1972**, prevede l'obbligo di emissione della fattura riguardo alle seguenti operazioni:

- **Operazioni imponibili** (comma 1);
- **Operazioni non imponibili, esenti o non soggette** (comma 6);

6. La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e **contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:**

- a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7 --*bis* comma 1, con l'annotazione «operazione non soggetta»;
- b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater*, con l'annotazione «operazione non imponibile»;
- c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione «operazione esente»;
- d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine -- beni usati», «regime del margine -- oggetti d'arte» o «regime del margine -- oggetti di antiquariato o da collezione»;
- e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-*ter*, con l'annotazione «regime del margine -- agenzie di viaggio.»;

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Operazioni extraterritoriali

- **Operazioni “extraterritoriali”** (comma 6-bis).

*6-bis.* I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate **quando non sono soggette all'imposta** ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con **l'eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), **effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**, con l'annotazione «**inversione contabile**»;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "**operazione non soggetta**"».

Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 3.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Operazioni extraterritoriali

Si tratta di operazioni che NON si considerano effettuate in Italia (NON hanno la territorialità italiana: **OPERAZIONI EXTRATERRITORIALI**) e che:

- **Lettera a)**: sono poste in essere nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue i quali per tali operazioni, nel loro Paese, essendo tali operazioni considerate effettuate nel Paese stesso, sono tenuti ad applicare il meccanismo di reverse charge;
- **Lettera b)**: si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea.

## OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

### Operazioni extraterritoriali

#### Articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del Dpr n. 633/1972

Rientrano, ad esempio, in tale ambito, i SERVIZI GENERALI articolo 7-ter eseguiti nei confronti di operatore economico di altro Paese Ue.

Tali servizi:

- Si considerano effettuati nel Paese del committente;
- Riguardo agli stessi il committente è il soggetto debitore dell'imposta.

## OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

### Operazioni extraterritoriali

#### Articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del Dpr n. 633/1972

**NON rientrano, ad esempio, in tale ambito,** le CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI eseguite nei confronti di operatore economico di altro Paese Ue.

Tali cessioni:

- Si considerano effettuate in Italia (articolo 32 della Direttiva 2006/112/CE e articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972);
- Sono non imponibili ai sensi dell'articolo 41/1/a, in quanto la merce viene inviata in altro Paese Ue;
- Riguardo alle stesse il cessionario è soggetto debitore dell'imposta.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Operazioni extraterritoriali

Riguardo alle **operazioni di cui al comma 6-bis, lettera a)**, occorre quindi distinguere tra:

- **Operazioni per le quali il cliente / committente estero, soggetto passivo d'imposta, è debitore dell'imposta nel Paese estero**: obbligo di emissione fattura con indicazione di "**inversione contabile**" (o "reverse charge") ed **eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale; è, ad esempio, il caso delle [prestazioni di servizi generici](#) (articolo 7-ter nei rapporti B2B);
- **Operazioni per le quali il cliente / committente estero NON è debitore dell'imposta nel Paese estero**: l'impresa italiana deve aprire una posizione Iva nel Paese estero ed assolvere ai relativi obblighi Iva; l'operazione in questione non è fiscalmente rilevante in Italia; è, ad esempio, il caso di [servizi immobiliari svolti a favore di consumatori finali in altro Paese Ue](#).



## OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

### Operazioni extraterritoriali

#### Paese che detta le regole di fatturazione

**L'articolo 219 bis della Direttiva 2006/112/CE**, introdotto dalla Direttiva 2010/45/UE, prevede quanto segue:

- 1) **REGOLA BASE:** Le regole vengono dettate dal Paese in cui l'operazione si considera effettuata;
- 2) **DEROGA:** Le regole vengono dettate dal Paese di stabilimento del fornitore / prestatore:
  - a) Se questi NON è stabilito nel Paese in cui viene effettuata l'operazione (o se stabilito in tale Paese mediante stabile organizzazione, questa non partecipa all'operazione) e il debitore dell'Iva è l'acquirente dei beni o il destinatario dei servizi; nel caso, tuttavia, di delega della fatturazione al cliente ("self billing"), vale la regola n. 1);
  - b) Oppure, se l'operazione si considera effettuata fuori del territorio Ue.

## OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

### Paese che detta le regole di fatturazione

#### Esempi

**Impresa italiana, non stabilita in Francia, svolge un lavoro su un immobile in Francia (senza stabile organizzazione in Francia).**

La prestazione (servizio immobiliare) si considera effettuata in Francia.

In base a quanto previsto dall'articolo 219-bis:

- Se il lavoro viene svolto a favore di impresa francese (o altro soggetto identificato ai fini Iva in Francia): si applica la deroga 2 a) in quanto il committente è debitore dell'imposta. Le regole sulla fatturazione vengono dettate dall'Italia. Viene emessa fattura articolo 7-quater, lettera a), Dpr n. 633/1972 – inversione contabile;
- Se il lavoro viene svolto a favore di un consumatore finale (o di altro soggetto NON identificato ai fini Iva in Francia): si applica la regola generale. Le regole sulla fatturazione vengono dettate dalla Francia. L'impresa italiana deve aprire una posizione Iva in Francia e deve emettere fattura tramite tale posizione Iva. Tale fattura, ai fini italiani, viene registrata solo in contabilità generale.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle cessioni di beni che, in considerazione delle regole di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si considerano effettuate all'interno dei Paesi stessi (cessioni interne).

Ci si intende riferire, ad esempio, alle seguenti **situazioni operative**:

- **acquisto di beni in un Paese Ue e vendita all'interno dello stesso Paese Ue;**
- **fornitura di beni con installazione e montaggio da parte del fornitore o per suo conto; com'è noto, l'articolo 36 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e successive modifiche, afferma che tali operazioni si considerano effettuate nel Paese in cui avviene l'installazione o il montaggio;**
- **cessioni di beni (provenienti dal Paese del cedente) in occasione di fiere e altre manifestazioni similari o di tentata vendita.**

Riguardo alle operazioni in argomento **l'articolo 194** della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 stabilisce che se la cessione dei beni è posta in essere da un soggetto passivo non stabilito nel Paese Ue in cui l'operazione si considera effettuata (e nella quale è quindi dovuta l'Iva), gli Stati membri possono prevedere che il debitore dell'imposta sia il destinatario della cessione di beni.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

I singoli Paesi Ue, in relazione alle operazioni in argomento, sono quindi **liberi di stabilire**:

- che il soggetto debitore dell'imposta sia il cessionario, prevedendo che lo stesso debba essere un soggetto stabilito nel Paese della cessione o semplicemente identificato ai fini Iva in tale Paese (si tratta dell'istituto del cd. "**reverse charge interno**"; cd. "**tax shifting**");
- o che il soggetto debitore dell'imposta sia il cedente, con conseguente obbligo da parte dello stesso di richiedere un numero identificativo Iva in tale Paese (a mezzo di identificazione diretta o con rappresentante fiscale). La regola del cedente viene senz'altro adottata nel caso in cui il cessionario non sia un soggetto passivo d'imposta (si tratti cioè di un consumatore finale).

Nel seguito ci si limita a prendere in esame i rapporti tra operatori economici.

Si ricorda che per **soggetto stabilito** si intende un soggetto che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per **soggetto identificato** si intende un soggetto in possesso di un numero identificativo Iva.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Austria	SI	Secondo IBFD il reverse charge interno sulle forniture con installazione eseguite da fornitori esteri nei confronti di soggetti passivi d'imposta stabiliti in Austria.
Belgio	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Belgio (irrilevante se identificato o meno in Belgio) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Belgio (mediante rappresentante fiscale).
Bulgaria	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Bulgaria nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Bulgaria.
Repubblica Ceca	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito nella Repubblica Ceca (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) o se stabilito, senza l'intervento della stabile organizzazione, nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato nella Repubblica ceca.
Cipro	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Cipro nei confronti di soggetto passivo stabilito in Cipro. Il fornitore deve espressamente indicare in contratto che il cliente è il soggetto debitore dell'imposta (applicazione della procedura del reverse charge interno).
Danimarca	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Danimarca (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Danimarca.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Estonia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito (o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione) e non identificato in Estonia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Estonia.
Finlandia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato (volontariamente) in Finlandia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Finlandia.
Francia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le vendite con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Francia o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Francia.
Germania	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Germania (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Germania.
Grecia	NO	
Irlanda	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione / montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Irlanda nei confronti di soggetto passivo stabilito in Irlanda.
Italia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Italia (irrilevante se identificato o meno in Italia) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Italia.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

Paese	Applicazione reverse charge interno	tipologia operazioni e condizioni
Lettonia	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Lettonia nei confronti di soggetto passivo stabilito in Lettonia.
Lituania	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Lituania (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Lituania.
Lussemburgo	NO	
Malta	NO	Secondo la pubblicazione della Deloitte il reverse charge interno non trova applicazione in Malta. Secondo IBFD il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture di beni con installazione /montaggio) poste in essere da parte di soggetto non registrato in Malta nei confronti di soggetto passivo stabilito in Malta
Olanda	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Olanda (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Olanda.
Polonia	NO	A partire dal 1° aprile 2013 viene abolito il reverse charge sulle cessioni interne. Esiste ancora il dubbio se tale abolizione valga altresì per le forniture con installazione.
Portogallo	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Portogallo (irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Portogallo.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Cessioni di beni

Regno Unito	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato nel Regno Unito nei confronti di soggetto passivo stabilito nel Regno Unito. Il fornitore deve presentare domanda all'HMRC per essere autorizzato a utilizzare la procedura semplificata (applicazione del reverse charge interno).
Romania	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Romania nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato (mediante rappresentante fiscale) in Romania.
Slovacchia	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Slovacchia nei confronti di soggetto passivo stabilito in Slovacchia.
Slovenia	NO	Ove il fornitore estero (pur essendovi obbligato) non richieda l'identificazione ai fini Iva in Slovenia e il cliente sia un soggetto identificato in Slovenia gli obblighi Iva vengono trasferiti su quest'ultimo. In tale evenienza il fornitore estero non è abilitato a chiedere a rimborso l'Iva eventualmente subita in Slovenia.
Spagna	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito in Spagna (o se stabilito senza l'intervento della stabile organizzazione; irrilevante se identificato o meno in tale Paese) nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Spagna.
Svezia	SI	Il reverse charge interno si applica in relazione alle cessioni interne di beni (ivi comprese le forniture con installazione / montaggio) poste in essere da parte di soggetto non stabilito e non identificato in Svezia nei confronti di soggetto passivo stabilito o identificato in Svezia. La normativa svedese in materia di reverse charge è molto complessa; è opportuno condurre una verifica con un consulente locale.
Ungheria	SI	Il reverse charge interno si applica limitatamente alle forniture di beni con installazione /montaggio poste in essere da parte di soggetto non stabilito (o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione; è invece irrilevante se il fornitore estero è identificato o meno in Ungheria) nei confronti di soggetto passivo stabilito in Ungheria.



# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

Le Tabelle che seguono hanno per oggetto il trattamento Iva previsto dai 27 Paesi Ue in relazione alle prestazioni di servizi che, in considerazione delle regole di territorialità vigenti nei singoli Paesi, si considerano effettuate all'interno dei Paesi stessi.

In tema di prestazioni di servizi, riguardo alla procedura del reverse charge (in base alla quale il soggetto debitore dell'imposta non è più il prestatore ma il committente) la direttiva 2006/112/CE prevede due distinte situazioni:

- nel caso dei **servizi generici**, posti in essere tra operatori economici, è previsto il **reverse charge obbligatorio** da parte del committente (articolo 196);
- nel caso dei **servizi specifici (cd. "servizi in deroga")**, i vari Paesi membri hanno la facoltà di prevedere l'applicazione della procedura in argomento (**reverse charge interno; cd. "tax shifting"**), determinandone le condizioni di applicazione (articolo 194), oppure di mantenere fermo che il principio che il soggetto debitore dell'imposta è il prestatore.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

In questa sede ci si limita a eseguire l'esame degli adempimenti previsti dai 27 Paesi Ue riguardo ai [servizi specifici \("servizi in deroga"\)](#) e cioè ai:

- servizi relativi a beni immobili;
- servizi di trasporto passeggeri;
- servizi di ristorazione e catering;
- servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto;
- servizi di accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l'accesso.

**nei rapporti tra operatori economici (B2B).**

Si ricorda che per **soggetto stabilito** si intende un soggetto che ha la propria sede o possiede una propria stabile organizzazione nel Paese interessato, mentre per **soggetto identificato** si intende un soggetto in possesso di un numero identificativo Iva.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

### Reverse charge interno - prestazioni di servizi in deroga

#### Fonti:

- [Deloitte, Quick reference to European Vat Compliance, Wolters Kluwer, 2012;](#)
- [IBFD, Value Added Taxation \(banca dati on line aggiornata al 2012\).](#)
- [IBFD, EU VAT Compass 2012/2013, Edizione 2012](#)

Paese	Applicazione reverse charge interno	condizioni
Austria	SI	Prestatore non stabilito in Austria. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Austria
Belgio	SI	Prestatore non stabilito in Belgio (irrilevante se identificato o meno in Belgio). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Belgio (mediante rappresentante fiscale).
Bulgaria	SI	Limitatamente alle prestazioni legate alla gestione dei rifiuti. Per le altre prestazioni obbligo di identificazione e di applicazione dell'iva bulgara.
Repubblica Ceca	SI	Prestatore non stabilito in <a href="#">Cechia</a> o se stabilito, operazione posta in essere senza l'intervento della stabile organizzazione. Il reverse charge è applicabile anche se il prestatore estero è registrato ai fini Iva in tale Paese. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in <a href="#">Cechia</a> .
Cipro	NO	Secondo la pubblicazione della <a href="#">Deloitte</a> sulle prestazioni di servizi non è possibile applicare il reverse charge, Secondo IBFD è invece possibile; occorre accordo scritto con il cliente soggetto passivo stabilito in Cipro.
Danimarca	SI	Prestatore non stabilito in Danimarca (irrilevante se identificato o meno in Danimarca). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Danimarca.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

Paese	Applicazione reverse charge interno	condizioni
Estonia	SI	Prestatore non stabilito e non identificato in Estonia. Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Estonia.
Finlandia	SI	Prestatore non stabilito e non identificato in Finlandia Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Finlandia.
Francia	SI	Prestatore non stabilito in Francia o stabilito ma senza l'intervento della stabile organizzazione (irrilevante se identificato o meno in Francia). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Francia.
Germania	SI	Prestatore non stabilito in Germania (irrilevante se identificato o meno in Germania). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Germania.
Grecia	NO	
Irlanda	SI	Il reverse charge interno si applica ad alcuni lavori di costruzione e alle prestazioni di carattere culturale, artistico, etc. Prestatore non stabilito in Irlanda (irrilevante se identificato o meno in Irlanda). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Irlanda.
Italia	SI	Prestatore non stabilito in Italia (irrilevante se identificato o meno in Italia). Committente soggetto passivo stabilito in Italia.
Lettonia	NO	Secondo IBFD: il reverse charge si applica sul noleggio a breve termine di mezzi di trasporto

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

Paese	Applicazione reverse charge interno	condizioni
Lituania	NO	Secondo IBFD: il reverse charge si applica sul noleggio a breve termine di mezzi di trasporto
Lussemburgo	NO	
Malta	NO	Secondo la pubblicazione della Deloitte il reverse charge interno non trova applicazione in Malta. Secondo IBFD trova applicazione nel caso di servizi resi da prestatore non registrato in Malta nei confronti di soggetto passivo stabilito in Malta.
Olanda	SI	Prestatore non stabilito in Olanda (irrilevante se identificato o meno in Olanda). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Olanda.
Polonia	SI	Prestatore non stabilito in Polonia (irrilevante se identificato o meno in tale Paese). Committente soggetto passivo stabilito in Polonia.
Portogallo	SI	Prestatore non stabilito in Portogallo (irrilevante se identificato o meno in tale Paese). Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Portogallo.
Regno Unito	SI	Limitatamente ad alcune prestazioni di servizi: servizi relativi agli immobili e servizi relativi ad attività culturali, artistiche, etc. Prestatore non stabilito e non identificato nel Regno Unito Committente soggetto passivo stabilito o identificato nel Regno Unito.
Romania	SI	Prestatore non stabilito e non identificato in Romania. Committente soggetto passivo stabilito o identificato (mediante rappresentante fiscale) in Romania.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE REVERSE CHARGE INTERNO NEI 27 PAESI UE

## Prestazioni di servizi

Paese	Applicazione reverse charge interno	condizioni
Slovacchia	SI	Prestatore non stabilito e non identificato in Slovacchia. Committente soggetto passivo stabilito in Slovacchia.
Slovenia	NO	Il prestatore estero ha l'obbligo di identificarsi ai fini Iva in Slovenia. Nel caso in cui il prestatore estero (pur essendovi obbligato) non provvede all'identificazione, il committente soggetto passivo stabilito o identificato in Slovenia ha l'obbligo di applicare l'istituto del reverse charge interno. In tale evenienza il fornitore estero non è abilitato a chiedere a rimborso l'Iva eventualmente subita in Slovenia.
Spagna	SI	Prestatore non stabilito in Spagna (o se stabilito, senza l'intervento della stabile organizzazione; irrilevante se identificato o meno in Spagna). Committente soggetto passivo stabilito in Spagna.
Svezia	SI	Prestatore non stabilito e non identificato in Svezia Committente soggetto passivo stabilito o identificato in Svezia.
Ungheria	SI	Il reverse charge interno si applica ad alcuni specifici servizi (trasporto passeggeri, servizi culturali, artistici, etc., servizi di catering) posti in essere da soggetti esteri non stabiliti in Ungheria (o se stabiliti senza l'intervento della stabile organizzazione; irrilevante se registrati o meno ai fini Iva in Ungheria) nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Ungheria.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## operazioni extraterritoriali

Le **FATTURE ATTIVE** relative a operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972, devono essere annotate sul registro fatture emesse.

Nel caso di impresa italiana che riceva **FATTURE PASSIVE** di cui all'articolo 21, comma 6-bis, essa le deve annotare sul registro degli acquisti.

**E' da ritenere che l'obbligo di annotazione riguardi solo il caso in cui l'operazione viene posta in essere da un'impresa italiana nei confronti di altra impresa italiana.**

### **Esempio:**

Impresa italiana A acquista merce in Cina e la cede ad altra impresa italiana B "allo stato estero". In tale evenienza A, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), del Dpr n. 633/1972, emette fattura per operazione non soggetta articolo 7-bis nei confronti di B. B deve annotare tale fattura sul registro acquisti.

Se l'impresa A fosse un'impresa estera, B potrebbe limitarsi ad annotare la fattura in contabilità generale.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## operazioni extra territoriali

### Articolo 23 – Registrazione delle fatture.

Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettere a), c) e d) devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.

Se l'altro contraente non è un'impresa, società o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. **Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa ed, eventualmente, la relativa norma.**

(Comma abrogato)

Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai sensi dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.



# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Operazioni extra territoriali

### Articolo 25 - Registrazione degli acquisti

Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

(Comma abrogato).

Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota.

**Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 21, commi 6 e 6-bis, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e, eventualmente, la relativa norma.**

(Comma abrogato).

La disposizione del comma precedente si applica anche per le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

- Impresa italiana emette fattura per servizio generico articolo 7-ter nei confronti di impresa tedesca indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;
- Impresa italiana emette fattura per servizio generico articolo 7-ter nei confronti di impresa USA indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 – OPERAZIONE NON SOGGETTA”;
- Impresa italiana acquista merce in Francia da un’impresa francese FR1 e la cede ad altra impresa francese FR2; in Francia, in relazione all’operazione di cessione (posta in essere dall’impresa italiana) è prevista l’applicazione del “reverse charge”; l’impresa italiana subisce l’Iva sull’acquisto (e può chiederla a rimborso), ed emette fattura, articolo 7-bis nei confronti dell’impresa cliente francese FR2 indicando sulla stessa la frase “Operazione articolo 7-bis, comma 1, Dpr n. 633/1972 – INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client - article 283, I, CGI);

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

- Impresa italiana acquista merce da impresa tedesca e la cede ad altra impresa tedesca; la merce viene fisicamente trasferita nell'ambito del territorio tedesco; in Germania, per tali operazioni non opera il "reverse charge"; l'impresa italiana deve identificarsi ai fini Iva in Germania:
  - L'impresa italiana comunica il proprio numero identificativo Iva tedesco al fornitore tedesco;
  - Il fornitore tedesco emette fattura con Iva tedesca nei confronti dell'impresa italiana – posizione Iva tedesca;
  - L'impresa italiana – posizione Iva tedesca emette fattura con Iva tedesca nei confronti del cliente tedesco.

**Alla luce di quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, del Dpr n. 633/1972 é da ritenere che tali operazioni siano irrilevanti ai fini della posizione Iva italiana, essendo gestite da una posizione Iva estera.**

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

L'impresa italiana A riceve l'incarico di ristrutturare un locale ad uso albergo in Francia, da parte di impresa francese dotata di numero identificativo Iva francese. L'impresa italiana A affida l'esecuzione di alcuni lavori di carattere edile ad altra impresa italiana B. L'impresa italiana A apre una posizione Iva in Francia a mezzo mandataire fiscal.

Fatturazione:

- L'impresa italiana B, eseguiti i lavori, emette fattura per operazione articolo 7-quater, lettera a), nei confronti dell'impresa italiana A – posizione Iva francese (aggiungendo in fattura la menzione: INVERSIONE CONTABILE; TVA due par le client article 283 I, CGI);
- L'impresa italiana A – posizione Iva francese svolge la procedura di reverse charge relativamente alla fattura emessa dall'impresa italiana B;

L'impresa italiana A deve emettere fattura nei confronti dell'impresa francese.

DUBBIO: mediante quale posizione Iva deve essere emessa la fattura?

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

**In base a quanto previsto dall'articolo 219-bis della Direttiva 2006/112/CE, riguardo al rapporto tra l'impresa italiana A e l'impresa francese, lo Stato che ha il diritto di dettare le regole sulla fatturazione è l'Italia; di conseguenza la fattura nei confronti dell'impresa francese dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana dell'impresa italiana A e NON dalla sua posizione Iva francese.**

**La fattura dovrebbe essere emessa con la seguente dicitura:**

**“Operazione articolo 7-quater, lettera a), del Dpr n. 633/1972 –  
INVERSIONE CONTABILE”.**

**La fattura in argomento dovrebbe essere registrata nella contabilità Iva italiana e dovrebbe essere inserita nella dichiarazione Iva italiana.**

**Occorre comunque verificare quale sia in materia l'orientamento attuale dall'Amministrazione finanziaria francese.**

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## **esempi**

Impresa italiana ha stipulato contratti di call off stock con imprese francesi (rotazione lenta, superiore a 3 mesi) e con imprese spagnole.

**In entrambi i Paesi è dotata di posizione Iva** (utilizzata per rilevare lo spostamento della merce dall'Italia al Paese di destino).

L'impresa italiana, per il trasferimento della merce emette fattura per operazione non imponibile articolo 41, comma 2, lettera c), del DI n. 331/1993.

Riguardo ai prelievi eseguiti dai clienti esteri, in entrambi i Paesi, si applica il reverse charge: l'impresa italiana emette fattura senza applicazione dell'Iva.

In base a quanto previsto all'articolo 219-bis tale fattura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva italiana, con la seguente dicitura: "Operazione articolo 7-bis del Dpr n. 633/1972 – inversione contabile".

Tale modalità di comportamento determina comunque una **doppia fatturazione dell'operazione** (una prima volta all'atto del trasferimento della merce; una seconda volta all'atto del prelievo).

E' auspicabile un chiarimento a parte dell'Agenzia delle Entrate.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

Nel caso, invece, di contratto di call off stock con cliente tedesco:

- L'impresa italiana deve chiedere l'attribuzione di numero identificativo Iva in Germania;
- Riguardo ai trasferimenti di merce dall'Italia alla Germania deve emettere fattura per operazione non imponibile articolo 41/2/c (al costo);
- Riguardo ai prelievi occorre applicare l'Iva tedesca, mediante la posizione Iva tedesca.

In base a quanto previsto dall'articolo 219 – bis, è da ritenere che tale operazione sia irrilevante ai fini dell'Iva italiana: nel caso specifico lo Stato che detta le regole di fatturazione è la Germania.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

Impresa italiana, al fine di meglio servire i propri clienti USA stipula un contratto di deposito logistica (“magazzino di consegna”) con un operatore logistico USA, incaricandolo di ricevere la merce e di smistarla ai clienti finali man mano che l’impresa italiana vende la stessa.

La procedura da adottare è stata delineata dalla **Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005** (peraltro dedicata al contratto di consignment stock).

Procedura:

- stipula del contratto scritto di deposito con l’operatore logistico USA;
- invio dei beni al magazzino di consegna USA, con emissione semplice lista valorizzata o fattura pro-forma emessa su se stessi presso il magazzino di consegna; operazione di esportazione definitiva dall’Italia; operazione di importazione definitiva nel Paese estero (con bolletta emessa a nome dell’impresa italiana e versamento dei diritti doganali gravanti);
- annotazione dei beni trasferiti negli USA su apposito registro di carico / scarico tenuto ai sensi dell’articolo 39 del DPR 633/1972;



# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## **segue esempio pagina precedente**

- gestione del magazzino di consegna ove è tenuta la merce già nazionalizzata (ai fini USA) da parte del gestore del deposito;
- cessione dei beni nei confronti dei clienti esteri, con emissione di fattura da parte dell'impresa italiana per "OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-bis, comma 1, DPR n. 633/1972 → l'operazione concorre a formare il volume d'affari ma NON CREA PLAFOND (come espressamente confermato anche dalla Risoluzione n. 58/E del 5 maggio 2005);
- scarico del registro di carico / scarico;
- al termine dell'esercizio l'impresa italiana prende in carico nel bilancio la rimanenza di beni esistente all'estero.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempio

Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende “allo stato estero” a cliente USA, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in USA.

L'impresa italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, lettera b), deve emettere fattura nei confronti del cliente USA per operazione non soggetta, articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

Il cliente USA sdogana la merce in base alla fattura emessa dall'impresa italiana.

E' da ritenere che la fattura emessa dall'impresa cinese possa essere registrata solo in contabilità generale.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

Impresa italiana acquista merce in Cina e la vende “allo stato estero” a cliente francese, dando incarico al fornitore cinese di inviarla in Francia.

L'impresa italiana, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 6-bis, deve emettere fattura nei confronti del cliente francese per operazione non soggetta, articolo 7-bis, comma 1, del Dpr n. 633/1972.

Il cliente francese sdogana la merce in base alla fattura emessa dall'impresa italiana.

L'impresa italiana annota la fattura emessa dal fornitore cinese solo in contabilità generale.

# OBBLIGO DI EMISSIONE DELLE FATTURE ATTIVE

## Esempi

NB: **Articolo 21, comma 6-bis:**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con **l'eventuale** specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), **effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea**, con l'annotazione «**inversione contabile**»;
- b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che **si considerano effettuate fuori dell'Unione europea**, con l'annotazione "**operazione non soggetta**" »;

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

L'articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che:

(....)

"4. La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'articolo 6. La fattura cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. **In deroga** a quanto previsto nel primo periodo:

- a) per le **cessioni di beni** la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le **prestazioni di servizi** individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime;
- b) per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

ESEMPIO – **cessioni interne di beni con emissione di Documento di consegna o di trasporto (DDT) di cui al Dpr n. 472/1996.**

Impresa italiana, nel corso di un mese solare, effettua **più cessioni interne di beni** nei confronti di cliente italiano, con emissione di DDT.

L'impresa italiana è abilitata ad emettere “una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

NB: la norma in argomento è da ritenere applicabile anche riguardo alle **cessioni intracomunitarie di beni**.

**DUBBIO:** dal 1° gennaio 2013, riguardo alle **vendite interne**, è ancora possibile emettere fattura differita in presenza di UNICA CESSIONE?

Cfr. M. Mantovani, B. Santacroce, Fattura differita senza vincoli, Il Sole 24 Ore, 21 maggio 2013, p. 21.

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

Riguardo alle **cessioni intracomunitarie di beni** si profilano tre distinte possibilità di fatturazione differita:

- **Singola cessione intracomunitaria**: possibilità di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello di effettuazione dell'operazione, anche senza emettere DDT (articolo 46, comma 2, del DI n. 331/1993);
- **Più cessioni intracomunitarie di beni con emissione di DDT**: possibilità di emettere un'unica fattura (con dettaglio delle operazioni) entro il giorno 15 del mese solare successivo a quello di consegna / spedizione (articolo 46, comma 2, del DI n. 331/1993 + articolo 21, comma 4, del Dpr n. 633/1972);
- **Cessioni intracomunitarie continuative ultramensili**: possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di consegna / spedizione, **considerando tutte le operazioni del mese come effettuate l'ultimo giorno del mese**, con possibilità quindi di loro raggruppamento in unica operazione (articolo 46, comma 2, del DI n. 331/1993 – articolo 39, comma 3, del DI n. 331/1993).

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

**Impresa italiana acquista merce dal proprio fornitore tedesco dando incarico allo stesso di consegnarla direttamente al cliente italiano (dell'impresa italiana).**

## RISPOSTA

Sino al 31 dicembre 2012 l'operazione di acquisto intracomunitario si considerava effettuata all'atto dell'arrivo della merce presso il cliente italiano (dell'impresa italiana).

L'impresa italiana, in pari data, poneva in essere la cessione interna nei confronti di tale ultimo soggetto.

A partire dal 1° gennaio 2013, l'operazione di acquisto intracomunitario si considera effettuata all'atto della partenza della merce dallo stabilimento del fornitore estero.



# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

Riguardo alla successiva cessione, l'articolo 21, comma 4, lettera b), del Dpr n. 633/1972 afferma che:

**“per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente la fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni”.**

Alla luce del nuovo quadro normativo è da ritenere che la fattura debba essere emessa entro il mese successivo a quello di partenza della merce dal magazzino del fornitore estero.

Al fine di provare il rispetto del termine di fatturazione è necessario disporre della documentazione relativa al trasporto dei beni (ad esempio: documento di trasporto emesso dal fornitore, CMR, etc.)

Nel caso in cui il cliente italiano intenda avvalersi della possibilità di acquistare i beni senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Dpr n. 633/1972, la dichiarazione d'intento deve pervenire al fornitore italiano prima della partenza della merce dalla Germania.

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

Riguardo alle **prestazione di servizi** valgono le seguenti osservazioni:

- L'articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972 afferma che **“Per le prestazioni di servizi effettuate nello stesso giorno nei confronti di un medesimo soggetto può essere emessa una sola fattura”**;
- Di conseguenza, nel caso di prestazioni di servizi il cui momento di effettuazione viene individuato dai commi terzo e quarto dell'articolo 6 del Dpr n. 633/1972 (nei rapporti B2B: servizi generici tra operatori italiani e servizi in deroga; inoltre, tutti i servizi B2C), poiché l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo, salvo che anteriormente venga emessa fattura, quest'ultima può raggruppare tutti i servizi aventi in comune, rispettivamente, o il pagamento o, se anteriore, l'emissione della fattura stessa.

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

- Diversa è invece la situazione riguardo ai **servizi generici resi nei confronti di soggetti esteri**; per tali servizi, com'è noto, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del Dpr n. 633/1972 valgono:
  - L'ultimazione della prestazione: servizi singoli;
  - La maturazione dei corrispettivi: servizi periodici o continuativi
  - Oppure, se anteriore, l'incasso (in tutto o in parte) del corrispettivo (per la parte incassata).

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

Le **prestazioni di servizi generici singoli resi nei confronti di soggetti esteri** possono quindi essere fatturate:

- O **distintamente**, entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- O **per riepilogo**, mediante una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, se:
  - effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
  - e individuabili attraverso idonea documentazione.

# NUOVI CASI DI FATTURA DIFFERITA E/O RIEPILOGATIVA

## ESEMPIO

Impresa italiana nel corso del mese di maggio 2013 ha eseguito **due interventi tecnici** a pagamento presso lo stabilimento di un'impresa francese committente.

L'impresa italiana è abilitata a:

- Emettere due distinte fatture entro il 15 del mese giugno;
- Emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese di giugno, facendo riferimento ai due rapporti di intervento.

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

La nuova formulazione dell'articolo 21 prevede anche delle modifiche del **contenuto minimo della fattura**.

Le modifiche di maggiore rilievo risultano essere le seguenti:

- **numero progressivo** che la identifichi in modo univoco; l'articolo 226 della Direttiva 2006/112/CE fa riferimento a "un numero sequenziale, con una o più serie, che identifichi la fattura in modo unico";
- obbligo di indicazione dei dati identificativi completi del **rappresentante fiscale** (denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio);
- obbligo di indicazione:
  - del **numero di partita Iva** del cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
  - del **codice fiscale** nel caso di cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato che **NON** agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione;
  - del **numero identificativo Iva** attribuito dallo Stato membro di stabilimento in caso di cessionario o committente soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Cfr. Circolare n. 12/E del maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## numero progressivo

Riguardo al numero progressivo:

- l'articolo 21 nella sua formulazione in vigore sino al 31 dicembre 2012 affermava che: **“La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare ...”**;
- **l'articolo 21 nella sua formulazione attuale prevede che la fattura deve recare indicato “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”**.

Sul significato della nuova formulazione erano insorti dubbi.

L'agenzia delle Entrate è intervenuta con la **Risoluzione n. 1 del 10 gennaio 2013** la quale concede ampia libertà di comportamento agli operatori economici.

## CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA **acquisto di beni e servizi ad uso promiscuo**

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3**, afferma che:

“L’attuale formulazione, dunque, introduce l’obbligo generalizzato in capo al cessionario o committente di comunicare al cedente o prestatore la partita IVA o il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, se soggetto passivo, ovvero il codice fiscale in caso contrario. Peraltro, **ove l’acquisto riguardi beni o servizi ad uso promiscuo**, in ossequio alle finalità della disposizione, si è dell’avviso che il destinatario che agisce anche in veste di soggetto passivo debba essere comunque identificato mediante l’indicazione del numero di partita Iva senza, ovviamente, dover indicare il codice fiscale del medesimo.”.



# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## **corrispettivi in valuta estera**

### **Articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972, nella stesura in vigore sino al 31 dicembre 2012:**

“Le fatture in lingua straniera devono essere tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purché l'imposta sia indicata in euro.”.

### **Articolo 21, comma 3, del Dpr n. 633/1972, nella stesura in vigore dal 1° gennaio 2013:**

“Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria.”.

### **L'articolo 230 della Direttiva 2006/112/CE, come sostituito dalla Direttiva 2010/45/CE** afferma che:

“Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.”.

## CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA **corrispettivi in valuta estera**

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 6.3** afferma che:

“Circa la valuta in cui devono essere indicati gli importi di corrispettivi, spese e altri oneri si ricorda che, nella precedente formulazione dell’articolo 21, nelle **fatture in lingua straniera**, tradotte in lingua nazionale a richiesta dell’amministrazione finanziaria, detti importi potevano essere espressi in qualsiasi valuta, purché l’imposta fosse indicata in euro. **Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di stabilità, tale possibilità non è più prevista.**

Pertanto, **anche per le predette fatture vale la regola generale dettata al comma 2, lettera I), che dispone l’indicazione dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro.”.**

## CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

### Direttiva Ue 2012/112/CE

Il nuovo articolo 21 non tiene pienamente conto di quanto stabilito dall'**articolo 226 della Direttiva 2006/112/CE** in tema di **contenuto minimo delle fatture** (ordinarie):

“Salvo le disposizioni speciali previste dalla presente direttiva, nelle fatture emesse ..... sono obbligatorie ai fini dell'IVA soltanto le indicazioni seguenti:

(....)

**7) la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l'acconto ....., sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura;**

(...)

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## REGNO UNITO

[www.hmrc.gov.uk](http://www.hmrc.gov.uk)

The screenshot shows the HM Revenue & Customs website homepage. At the top, there is a navigation bar with the HMRC logo and links for Home, Contact us, About us, Jobs, Accessibility, Feedback, and Help. Below this is a search bar and a button for 'Tax agents & advisers'. The main content area is divided into several sections:

- Do it online:** Log in, Register (new users), Online Services info.
- Quick links:** Calculators & tools, Capital Gains Tax, Charities & donors, Complaints & appeals, Forms, Library, Paying HMRC, Rates and tables, Report a change, Welsh/Cymraeg, Your Charter.
- Budget 21 March 2012:** Full details of the Chancellor's Budget tax proposals for all HMRC individual and business customers are available here.
- Individuals & employees:** Tax credits, Child Benefit, Income Tax, National Insurance, Self Assessment, Coming to the UK, Pensioners, Self-employed. More topics »
- Employers:** PAYE - all tasks, Getting started, Make a payment, End-of-year tasks, File in-year forms, Expenses/benefits, PAYE/NICs rates, CIS. More topics »
- Businesses & corporations:** VAT, Corporation Tax, Starting a business, Import & export, Pension schemes, Stamp Taxes, Partnerships, Capital allowances. More topics »
- News and updates:** Top Stories and What's new (Latest News from HMRC), Tutors and Coaches, tax catch up (If you've been paid and haven't told HMRC, bring your tax affairs up to date), Protect your pension savings (The deadline for fixed protection is 5 April 2012. Do you need to apply?), PAYE Tax Calculation (P800) (What to do if you receive a P800), Inside Government (Give feedback on a new way to find out about how Government works), Service Availability & Issues (Find out current service availability and any issues we are experiencing).
- How do I claim a tax refund? - more FAQs**

At the bottom, there is a footer with links for Business Link, Crown Copyright, Terms & Conditions, Privacy Policy, Site Map, Freedom of Information, and Directgov.

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## REGNO UNITO

<http://www.hmrc.gov.uk/vat/managing/charging/vat-invoices.htm#2>

### What a VAT invoice must show

A VAT invoice must show:

- an invoice number which is unique and follows on from the number of the previous invoice - if you spoil or cancel a serially numbered invoice, you must keep it to show to a VAT officer at your next VAT inspection
- the seller's name or trading name, and address
- the seller's VAT registration number
- the invoice date
- **the time of supply (also known as tax point) if this is different from the invoice date - see below**
- the customer's name or trading name, and address
- a description sufficient to identify the goods or services supplied to the customer

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## FRANCIA

[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

The screenshot shows the homepage of the French tax authority website. At the top, there is a navigation bar with links for ACTUALITE, CONTACTS, QUESTIONS FREQUENTES, PLAN DU SITE, POUR LA PRESSE, and NOUS CONNAITRE. Below this, a banner features the text 'Bienvenue sur le site de l'administration fiscale' and the 'impots.gouv.fr' logo. A central image shows three people in an office setting. To the right, a section titled 'LA LETTRE D'INFO' offers to receive tax news via email, with a link to 'S'inscrire à la Lettre'. Below the banner, a date 'samedi 25 février 2012' is displayed. The main content area is divided into two columns. The left column contains three news items: '15 février 2012 : 1<sup>er</sup> acompte d'impôt sur le revenu', 'Calculez votre impôt sur le revenu pour 2012', and 'Loi de finances pour 2012'. The right column features a vertical menu with categories: PARTICULIERS, PROFESSIONNELS, COLLECTIVITES LOCALES, DOCUMENTATION, and STATISTIQUES, each with a corresponding icon and a brief description. At the bottom right, there is a search bar labeled 'RECHERCHE' with a search button and links for 'Recherche détaillée' and 'Recherche de formulaires'.

Legifrance gouvernement  
MINISTÈRE DU BUDGET  
DES COMPTES PUBLICS  
ET DE LA RÉFORME DE L'ÉTAT

ACTUALITE CONTACTS QUESTIONS FREQUENTES PLAN DU SITE POUR LA PRESSE NOUS CONNAITRE

Bienvenue sur le site de l'administration fiscale

impots.gouv.fr

LA LETTRE D'INFO

Recevez par courriel les dernières actualités fiscales

➤ S'inscrire à la Lettre

samedi 25 février 2012

**15 février 2012 : 1<sup>er</sup> acompte d'impôt sur le revenu** ➤  
Pour votre acompte provisionnel du 15 février, choisissez le paiement direct en ligne ou le prélèvement à l'échéance. Si vous souhaitez étaler vos paiements sur l'année, choisissez le prélèvement mensuel.

**Calculez votre impôt sur le revenu pour 2012** ➤  
Un simulateur de calcul est mis à votre disposition. Il vous permet, si vous résidez en France, de déterminer dès à présent le montant de votre impôt sur le revenu.

**Loi de finances pour 2012** ➤  
La loi de finances pour 2012, adoptée par le Parlement le 21 décembre 2011, a été publiée au Journal Officiel. Consultez le texte.

**PARTICULIERS** ➤ Déclarez vos revenus, payez en ligne, consultez votre compte

**PROFESSIONNELS** ➤ Connaître la fiscalité des entreprises, déclarer et payer en ligne

**COLLECTIVITES LOCALES** ➤ Disposer d'une aide à la gestion de la fiscalité locale

**DOCUMENTATION** ➤ Accéder aux textes pratiques et officiels

**STATISTIQUES** ➤ Consulter les statistiques de l'impôt

RECHERCHE

Tapez un mot-clé :  ➤ RECHERCHER

➤ Recherche détaillée ➤ Recherche de formulaires

CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

**FRANCIA**

[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

Il Bollettino Ufficiale 3 A-1-10 dell'11 JANVIER 2010, sull'argomento richiama espressamente la:

**Instruction 3 CA du 7 août 2003:**

108. Aux termes du nouvel article 242 nonies A de l'annexe II au CGI, la facture délivrée par les assujettis à la TVA doit obligatoirement faire apparaître :

(...)

**10° la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte visé au c du 1 du I de l'article 289 du CGI, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu'elle est différente de la date d'émission de la facture ;**

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## SPAGNA

[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio\\_es\\_ES/\\_Configuracion/\\_top\\_/Ayuda/Biblioteca\\_Virtual/Manual\\_es\\_practicos/IVA/IVA.shtml](http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion/_top_/Ayuda/Biblioteca_Virtual/Manual_es_practicos/IVA/IVA.shtml)

The screenshot shows the homepage of the Agencia Tributaria website. At the top left is the logo of the Spanish Government (GOBIERNO DE ESPAÑA) and the Agencia Tributaria logo. To the right, there are links for language selection (Bienvenido, Benvingut, Benvido, Benvingut, English, Política lingüística) and accessibility (Portal móvil, RSS, Accesibilidad, Mapa web, Ayuda). Below the header is a navigation bar with links to 'Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas', 'Fiscalidad Autonómica y Local', 'Fiscalidad No Residentes', and 'Enlaces de Interés'. The main content area features four large buttons: 'Agencia Tributaria', 'Ciudadanos', 'Empresas y profesionales', and 'Colaboradores'. Below these is a banner with the text 'Así mejoramos todos' and an image of a woman working on a laptop. To the right of the banner is a search bar with the text 'Buscar...' and a 'Búsqueda avanzada' link. Below the search bar is a 'Sede Electrónica' box with the text 'Todos los trámites on line'. In the center, there are three boxes: 'Notificaciones electrónicas obligatorias', 'declaraciones informativas 2011', and 'Retenciones 2012'. Below these is a 'Le interesa conocer' section with a link to 'Solicitudes de información tributaria y aduanera por Internet' and a 'Historico' link. To the right is a 'Novedades en la aplicación de los tributos' section with a link to 'Novedades tributarias. Real Decreto-ley 20/2011 de medidas urgentes para la corrección del déficit público.' and a 'Historico' link. At the bottom right is an 'Acceda directamente' section with links to 'Calendario del contribuyente', 'Campañas', 'Certificados electrónicos', 'Certificados tributarios', 'Descarga de programas de ayuda', 'Domicilio fiscal', 'Educación Cívico-Tributaria', and 'Empleo público'. On the left side, there is a 'Contacte con nosotros' section with links to 'Direcciones y teléfonos', 'Defensa del Contribuyente', 'Denuncia tributaria', and 'Consultas Informáticas'. Below this is a 'Informe Informativas 2011' box with the Agencia Tributaria logo.



CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

**SPAGNA**

[http://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14696](http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-14696)

**Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.**

**Artículo 6. Contenido de la factura.**

(....)

- i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de expedición de la factura.

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell'operazione

### Indicazione in fattura del momento di effettuazione dell'operazione se diverso dalla data della fattura

Fonti:

- IBFD, Value Added Taxation (banca dati on line aggiornata al 2012).
- <https://globalvatonline.pwc.com/uk/tls/gvol2/gvol2.nsf/GlobeSearchFind/AustriaGS20?OpenDocument&countries=Austria&topics=GS2,GS20>

#

Paese	Obbligo di indicazione momento effettuazione operazione
Austria	Date on which the supply of goods or services was made or completed or the date on which the payment on account was made before any supply, insofar as that a date can be determined and differs from the date of issue of the invoice.
Belgio	the date on which the supply of goods or of services was made or completed or the date on which the payment on account or a part of it was made, insofar as a date can be determined and it differs from the date of issue of the invoice;
Bulgaria	date on which the chargeable event for the supply occurred, or date on which the payment was received;
Repubblica Ceca	the date of taxable supply or the date when the payment is received, whichever occurs earlier if this date differs from the date of the issue of the invoice;
Cipro	the time of the supply to which the invoice relates;
Danimarca	the date of supply;

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell'operazione

Estonia	date of supply of goods, provision of services, dispatch of goods or receipt of a partial or full (pre)payment if those events take place earlier than the issue date of the invoice;
Finlandia	the date on which the goods or services were supplied or the date on which a prepayment on account was made;
Francia	the time of supply and the time of prepayment, if they differ from the date of the invoice;
Germania	date (at least calendar month) of the supply and date of receipt of prepayments (if known);
Grecia	<b>NON risulta tale obbligo</b>
Irlanda	the date on which the goods or services were supplied or the date on which advance payments are made, insofar as that date can be determined and differs from the date of issue of the invoice
Italia	<b>NON espressamente previsto - secondo la Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 si tratta di una "informazione che andrebbe indicata in fattura"</b>
Lettonia	date or period of supply of goods or services (if different than invoice date) or date of advance payment (if known and different from invoice date); the period of supply of services cannot exceed 6 months;
Lituania	date of supply if this date differs from the date of issue of the invoice. In the case where a VAT invoice for the receipt of an advance payment is issued, the date when the advance payment is received if this date differs from the date of issue of the invoice;

## CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

### Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell'operazione

Lussemburgo	the date on which the supply was made or completed or the date on which the payment on account was made, insofar as a date can be determined and it differs from the date of issue of the invoice;
Malta	the date of supply or payment if different from the invoice date;
Olanda	the date of supply of goods or the period of supply of services (the period during which the supplies are made may not exceed 1 calendar month), as well as the date(s) on which any advance payment falls due;
Polonia	the date of issue of the invoice or the date of supply (day, month and year; or month and year for continuous supplies), if different from the date when the invoice is issued;
Portogallo	date on which the goods were put at the disposal of the recipient, the date on which the services were performed if this date does not coincide with the date of issue of the invoice or the date of payment, in case payments were made before the supply of the goods or the service
Regno Unito	the time of the supply;

# CONTENUTO E INDICAZIONI DA RIPORTARE IN FATTURA

## Obbligo di indicare il momento di effettuazione dell'operazione

Romania	the date on which the supply of goods or services was made or completed, or the date on which advance payments were received, except when the invoice was issued prior to these events;
Slovacchia	the date on which the supply of goods or services was made or completed, or the date on which the payment in respect of those goods or services was received, in so far as that date can be determined and differs from the date of issue of the invoice;
Slovenia	the date on which the supply of goods or of services was made or completed, or the date of receipt of the payment on account, insofar as that date can be determined and differs from the date of the issue of the invoice;
Spagna	the date of tax point, if different from the date of issue;
Svezia	the date on which the supply of goods or services was made or completed or the date on which the payment on account was made, insofar as a date can be determined that differs from the date of issue of the invoice;
Ungheria	date (at least calendar month) of the supply and date of receipt of prepayments (if known);

# OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO

**Viene modificato l'articolo 13 del Dpr n. 633/1972 – Base imponibile.**

Le **operazioni in valuta estera** vengono convertite in euro:

- secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (se tale giorno è indicato in fattura);
- in mancanza di tale indicazione (in fattura) secondo il cambio del giorno di emissione della fattura (in pratica, cambio data fattura);
- in mancanza (di quotazione del cambio alla data di riferimento), in base al cambio del giorno antecedente più prossimo.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea.

Le stesse regole valgono per le **cessioni intracomunitarie di beni** e per gli **acquisti intracomunitari di beni** (viene modificato l'articolo 43 del DI n. 331/1993).

**In pratica, vengono unificati i criteri di conversione in euro delle operazioni denominate in valuta estera.**

# OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO

**norme in vigore sino al 31 dicembre 2012**

**Sino al 31 dicembre 2012**, come sopra affermato, riguardo all'Iva esistevano due diverse disposizioni in tema di operazioni in valuta:

- **Regola generale - articolo 13 del Dpr n. 633/1972:**

"4. **Ai fini della determinazione della base imponibile** i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo."

- **Acquisti intracomunitari - articolo 43 del DI n. 331/1993:**

"3. **Ai fini della determinazione della base imponibile** i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura."

Cfr. Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 1.

# OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO

## norma in vigore dal 1° gennaio 2013

### A partire dal 1° gennaio 2013

**L'articolo 13 del Dpr n. 633/1972**, nella sua nuova formulazione, afferma che:

1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e' costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, ....

(...)

- "4. **Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti** in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea."



## OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA E CAMBI DI RIFERIMENTO norma in vigore dal 1° gennaio 2013

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo IV, paragrafo 1**, afferma che:

“La novellata norma conferma che gli importi in valuta estera devono essere computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione, determinato ai sensi dell’articolo 6 del dPR n. 633 del 1972.

La norma prevede, diversamente dalla precedente formulazione, che laddove non sia noto il giorno di effettuazione dell’operazione (informazione che andrebbe indicata in fattura), il tasso di cambio debba essere individuato con riferimento al giorno di emissione della fattura, nel presupposto che coincida con il giorno di effettuazione dell’operazione medesima.”.

# VOLUME D'AFFARI E PLAFOND

**L'articolo 20 del Dpr n. 633/1972** afferma che:

“Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché i passaggi di cui al quinto comma dell'articolo 36.

L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell'articolo 27.”.

# VOLUME D'AFFARI E PLAFOND

**L'articolo 1 del DI n. 746/1983** afferma che:

**"Articolo 1** - Applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. n 633/72

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:

a) **che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.** I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;

# VOLUME D'AFFARI E PLAFOND

E' stato modificato l'articolo 1, primo comma, lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 746/1983, convertito dalla legge n. 17/1984 – verifica dello Status di soggetto esportatore agevolato (cd. "esportatore abituale")

Ai fini del supero della regola del 10% **il volume d'affari viene depurato delle seguenti operazioni:**

- cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea (ad esempio: prestazioni di servizi generici articolo 7-ter);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea (operazioni fuori campo Iva articoli da 7 a 7 septies del Dpr n. 633/1972).

# FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA

**nuove regole dal 2013**

**articolo 233 Direttiva 2006/112/CE**

1. L'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità di una fattura, sia essa cartacea o elettronica, sono assicurate dal momento dell'emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fattura.

**Ogni soggetto passivo stabilisce il modo in cui assicurare l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura. Ciò può essere realizzato attraverso controlli di gestione che creino una pista di controllo affidabile tra una fattura e una cessione di beni o una prestazione di servizi.**

"Autenticità dell'origine" implica la comprovazione dell'identità del fornitore o del prestatore o dell'emittente della fattura.

"Integrità del contenuto" implica che il contenuto richiesto in conformità con la presente direttiva non è stato alterato.

2. **Oltre al tipo di controlli di gestione descritto nel paragrafo 1, costituiscono esempi** di tecnologie che assicurano l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto di una fattura elettronica:

- a) la firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi dell'articolo 2, punti 6 e 10, della direttiva 1999/93/CE;
- b) la trasmissione elettronica di dati (EDI) quale definita all'articolo 2 dell'allegato 1 della raccomandazione 1994/820/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa agli aspetti giuridici della trasmissione elettronica di dati, qualora l'accordo per questa trasmissione preveda l'uso di procedure che garantiscano l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

## FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA

**nuove regole dal 2013**

**articolo 21 del Dpr n. 633/1972**

L'articolo 21, nella sua nuova formulazione afferma che:

Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta **in un qualunque formato elettronico**; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'**accettazione** da parte del destinatario.

**Secondo le note esplicative alla Direttiva** (citate a pagina 9):

L'**accettazione** di una fattura elettronica da parte del destinatario può essere determinata in modo analogo a quello in cui è accettata una fattura cartacea.

Può trattarsi di un'**accettazione scritta**, o di un **tacito accordo** attraverso, ad esempio, la trattazione e il pagamento della fattura ricevuta.

Alla luce di tale "liberalizzazione", occorre prestare molta attenzione a quanto si comunica al cliente / fornitore, in modo da non trovarsi (senza volontà) in fatturazione elettronica.

## FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA

**nuove norme dal 2013**

**manifestazione intenzioni**

Francesco Scopacasa, nell'articolo: La fattura elettronica, l'inversione contabile e i casi di autofatturazione, Corriere Tributario, n. 2/2013, esprime la necessità, per l'impresa, di manifestare la propria intenzione rispetto alla tipologia di fatturazione che si intende attuare.

Nel caso di **invio di una fattura in formato elettronico (ad esempio: in PDF allegato ad e-mail) ma priva dei requisiti necessari**, si potrebbe indicare sulla stessa e-mail:

**“La presente NON costituisce fattura elettronica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, commi 2 e 3, e dell'articolo 39, comma 3, del Dpr n. 633/1972”.**

## FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA

**nuove norme dal 2013**

**manifestazione intenzioni**

**Nel caso di ricevimento di fattura in formato elettronico, senza alcuna indicazione riguardo alla sua natura, qualora non la si intenda accettare quale fattura elettronica, è opportuno inviare al fornitore una comunicazione del seguente tenore:**

**“Le fatture ricevute NON saranno da noi accettate quali fatture elettroniche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21, commi 2 e 3, e dell’articolo 39, comma 3, del Dpr n. 633/1972”.**



# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

Combinando le disposizioni di cui all'articolo 21 e dell'articolo 23 del Dpr n. 633/1972 ne derivano le seguenti regole:

- **Regola generale:**
  - Termine di emissione: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell'operazione, determinata a norma dell'articolo 6;
  - Termine di registrazione: "Il contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro" (articolo 23)

# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

- **Deroghe:**

- Articolo 21, comma 4, lett. a):

- cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr n. 472 /1996;
    - prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;

Riguardo alle operazioni in argomento:

- Termine di emissione: può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione (articolo 23).

# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

- Articolo 21, comma 4, lett. b): cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (**operazione di triangolazione nazionale**):
  - Termine di emissione: la fattura è emessa dal cessionario entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
  - Termine di registrazione: regola generale - la fattura deve essere annotata entro 15 giorni dall'emissione e con riferimento alla data di emissione (1).

NOTA (1): L'articolo 6, quinto comma, come modificato dalle nuove disposizioni, afferma che:

“Per le cessioni di beni di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b) l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.”.

# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

- Articolo 21, comma 4, lettera c): prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'**articolo 7-ter**:
  - Termine di emissione: la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;  
**NB: sino al 31.12.2012: emissione entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione.**
  - Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.
  
- Articolo 21, comma 4, lettera d): prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo (1), **rese a o ricevute** da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea:
  - Termine di emissione: la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
  - Termine di registrazione: la fattura deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione  
**NB: sino al 31.12.2012, per le operazioni in argomento NON vi era obbligo di emissione di fattura da parte del prestatore: operazione FC Iva.**

# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

## SERVIZI IN DEROGA

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, **mancando una previsione specifica per i servizi in deroga**, è da ritenere che per gli stessi valgano le **regole generali**:

- Termine di emissione fattura: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell'operazione;
- Termine di registrazione fattura: entro 15 giorni dalla sua emissione e con riferimento alla data della sua emissione.

NB: Per i servizi in deroga continua a valere la **regola dell'incasso / pagamento**, salvo che anteriormente venga emessa fattura (caso di prestatore italiano) o autofattura (caso di prestatore extra Ue) (articolo 6, comma 3 e 4).

Nel caso di prestatore di altro Paese Ue, una volta eseguito il pagamento della prestazione, entro il 2° mese successivo deve pervenire la fattura. In caso di mancato ricevimento della stessa entro tale termine, occorre emettere autofattura (entro il giorno 15 del mese successivo).

NB: riguardo ai servizi in deroga acquistati tali regole valgono solo nel caso in cui gli stessi si considerano effettuati in Italia. Ove si considerassero effettuati all'estero, sarebbe sufficiente la loro annotazione in contabilità generale.

# TERMINI DI EMISSIONE E DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE EMESSE

La **Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013** afferma che:

“Come già anticipato, nulla cambia per le prestazioni ex artt. 7-*quater* (prestazioni relative a particolari settori quali, ad esempio, i beni immobili, il trasporto, la ristorazione, la locazione, cui la normativa riserva uno specifico trattamento) e 7-*quinquies* (*prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili*) del DPR n. 633 del 1972, nonché per le operazioni con altri soggetti passivi italiani o con privati consumatori non residenti, **cui continueranno ad applicarsi le regole generali contenute nel terzo e quarto comma dell’articolo 6 del DPR 633/1972** e per le quali risulterà, quindi, determinante, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione (e conseguentemente dell’esigibilità dell’imposta), la data di pagamento del corrispettivo o, se antecedente, la data di emissione della fattura.”.

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

**L'articolo 17 del Dpr n. 633/1972 (soggetti passivi)** afferma che:

“L'imposta e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.

**Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.**

(....)”

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

L'articolo 17, comma 2, concerne l'ipotesi del cd. "**reverse charge esterno**":

Cessioni di beni o prestazioni di servizi che in base alle regole di territorialità si considerano effettuate in Italia;

→ Poste in essere da **SOGGETTI NON RESIDENTI** nei confronti di **SOGGETTI STABILITI** nel territorio dello Stato;

- Se fornitore di Paese extra Ue: gli obblighi sono adempiuti dai cessionari / committenti ("autofatturazione");
- Se fornitore di altro Paese Ue: i cessionari / committenti svolgono una procedura analoga a quella relativa agli acquisti intracomunitari di beni ("inversione contabile": numerazione e integrazione della fattura estera).



# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Precisazioni:

- Il **SOGGETTO NON RESIDENTE** (cedente o prestatore) è un soggetto che **NON è dotato di stabile organizzazione in Italia o che, se dotato di stabile organizzazione in Italia, questa NON partecipa all'operazione**; in base all'articolo 53 del Regolamento n. 282/2011 deve escludersi che la stabile organizzazione partecipi all'effettuazione dell'operazione "quando in nessun modo il cedente o prestatore utilizzi le risorse tecniche o umane della stabile organizzazione in Italia per l'esecuzione della cessione o della prestazione in considerazione" (Cfr. altresì la Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011, paragrafo 4.5); il soggetto non residente resta tale anche se identificato ai fini Iva in Italia;
- Il **SOGGETTO STABILITO** (acquirente) è un soggetto che ha in Italia la sede della propria impresa o una stabile organizzazione (che acquistano i beni o i servizi).

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

## Esistenza di stabile organizzazione in Italia

La **Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011** afferma che:

“Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti non residenti, ma con stabile organizzazione in Italia, trova applicazione la seguente disciplina:

- per le operazioni rese nei confronti di soggetti passivi residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, debitore dell'imposta è
  - i) il cessionario o committente* ove la stabile organizzazione del prestatore non partecipi all'effettuazione dell'operazione
  - e ii) il cedente o prestatore* ove la stabile organizzazione del prestatore partecipi all'effettuazione dell'operazione.

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

## Esistenza di stabile organizzazione in Italia

- **per le operazioni rese nei confronti di cessionari o committenti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato e per le operazioni rese nei confronti di cessionari o committenti non soggetti passivi d'imposta,** debitore dell'imposta è in ogni caso il cedente o prestatore. Questi assolverà ai relativi obblighi tramite il numero identificativo IVA già allo stesso attribuito, utilizzando una serie distinta di numerazione per le fatture non riferibili alle operazioni poste in essere attraverso la stabile organizzazione italiana. Tali ultime operazioni saranno annotate in apposito registro o blocco sezionale e riportate nella dichiarazione annuale del soggetto non residente, ma stabilito in Italia, in un distinto modulo.

In pratica:

- **Operazioni riferibili alla Stabile organizzazione:** sono svolte dalla stabile organizzazione in proprio;
- **Operazioni riferibili alla casa madre:** sono gestite dalla stabile organizzazione mediante una serie distinta di numerazione.

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

**L'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, Dpr n. 633/1972**, afferma che:

“In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, **al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.** La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui all'articolo 25.

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche: (.....)

Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti (....)”

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

Si tratta delle seguenti operazioni:

- Cessioni di oro industriale (articolo 17, quinto comma);
- Cessioni di rottami e di altro materiale di recupero (articolo 74, settimo comma);
- Subappalti di lavori edili (articolo 17, sesto comma, lettera a);
- Cessioni di fabbricati imponibili per opzione (articolo 17, sesto comma, lettera a-bis);
- Cessioni di telefonini (articolo 17, sesto comma, lettera b);
- Cessione di microprocessori (articolo 17, sesto comma, lettera c);
- Altre operazioni individuate con decreto dal MEF (articolo 17, settimo comma).

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

L'articolo 17, commi quinto, sesto e settimo, concerne l'ipotesi del cd. "**reverse charge interno**", cd. "**Tax shifting**":

Cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali, per ragioni antievasive, viene previsto che **soggetto debitore dell'imposta** debba essere **il cessionario o il committente, se SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA NEL TERRITORIO DELLO STATO.**

**Il soggetto debitore d'imposta può, conseguentemente essere:**

- un soggetto STABILITO in Italia (operatore economico che ha in Italia la sede della propria impresa o una stabile organizzazione);
- Un soggetto estero semplicemente IDENTIFICATO AI FINI IVA IN ITALIA (in via diretta o a mezzo di rappresentante fiscale).

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

- Il nuovo **comma 6-ter** dell'articolo 21 del Dpr n. 633/1972 afferma che:  
"6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione "autofatturazione".".

Esempi:

- **Autofatture emesse a fronte di acquisti di beni o di servizi, in campo Iva italiana, effettuati da operatori nazionali presso operatori di Paesi extra Ue;**
- **Autofattura articolo 46, comma 5, in caso di mancato arrivo della fattura estera (fornitore di altro Paese Ue) entro il termine previsto;**
- Autofattura per estrazione merce da deposito Iva da parte della stessa impresa italiana che ha acquistato la merce presso fornitore extra Ue e ha dichiarato la stessa per l'immissione in libera pratica;
- Autofattura -denuncia emessa nel caso di mancato arrivo di fattura per acquisto interno di beni o servizi (articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997)

Tali documenti deve recare l'annotazione: **AUTOFATTURAZIONE**

## AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

### Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi

- **Impresa rumena esegue una prestazione di manutenzione di un bene immobile situato in Italia nei confronti di impresa italiana:** l'operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7-quater, lettera a); l'impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con Iva (articolo 17, comma 2); **a partire dal 1° gennaio 2013 l'impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fattura emessa dalla società rumena.**
- **Come caso precedente, ma prestazione resa da impresa moldava:** obbligo da parte dell'impresa italiana di emettere autofattura con Iva; sull'autofattura deve essere indicato "AUTOFATTURAZIONE".



## AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

**Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi**

**Società tedesca (identificata ai fini dell'Iva italiana) cede merci a impresa italiana prelevandole da deposito che la società tedesca ha istituito presso operatore logistico italiano:** l'operazione si considera effettuata in Italia (articolo 7-bis, comma 1); l'impresa italiana, in base alla normativa in vigore sino al 31 dicembre 2012 emetteva autofattura con Iva (articolo 17, comma 2); **a partire dal 1° gennaio 2013 l'impresa italiana deve numerare e integrare con Iva la fattura emessa dalla società tedesca.**

**NB: in base all'articolo 219-bis la fattura dovrebbe essere emessa dalla posizione Iva tedesca del fornitore tedesco.**

**Come caso precedente, ma impresa fornitrice svizzera:**  
l'impresa italiana deve emettere autofattura con Iva.  
sull'autofattura deve essere indicato  
"AUTOFATTURAZIONE"

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

**Impresa italiana acquista merce in Russia, la fa giungere alla dogana italiana e la dichiara per l'immissione in libera pratica per introduzione in deposito Iva.** Successivamente l'impresa italiana, al fine di estrarre la merce dal deposito Iva, emette autofattura con Iva. Su tale documento deve indicare "AUTOFATTURAZIONE".

**Impresa italiana invia merce in conto lavoro in Paese extra Ue, in base a lista valorizzata.**

**L'impresa estera invia fattura per addebito del compenso di lavorazione.**

L'impresa italiana emette autofattura per il compenso di lavorazione (entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e la annota entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione).

## AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

### **Acquisti presso fornitori di altro Paese Ue o di Paese extra Ue: esempi**

- **Impresa italiana acquista merce di proprietà di impresa francese giacente in deposito Iva.** L'impresa francese emette fattura nei confronti dell'impresa italiana; l'impresa italiana numera e integra senza applicazione dell'Iva la fattura di acquisto ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del DL n. 331/1993;
- **Come caso precedente, ma merce ceduta da impresa svizzera;** l'impresa italiana emette autofattura senza applicazione dell'Iva per operazione non soggetta, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera e), del DL n. 331/1993; sull'autofattura deve essere indicato "AUTOFATTURAZIONE"

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

## **Impresa italiana acquista merce da operatore della Repubblica di San Marino.**

L'impresa italiana:

- assoggetta l'operazione a Iva, a norma di quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, **indicandola sull'originale della fattura rilasciato dall'operatore della RSM;**
- Annota la fattura sul registro fatture emesse e sul registro acquisti;
- Segnala l'annotazione eseguita all'Ufficio delle Entrate competente nei suoi confronti.

NB: E' da ritenere che in sede di integrazione non sia necessario indicare il termine AUTOFATTURAZIONE.

# AUTOFATTURAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE RICEVUTE

## DM 24 dicembre 1993

**Articolo 16** - Istruzioni per gli operatori economici italiani.

Gli operatori economici italiani:

- a) corrispondono l'imposta a norma dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indicandone l'ammontare sull'originale fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese;
- b) annotano le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti;
- c) danno comunicazione delle avvenute registrazioni di cui al punto b) al proprio ufficio IVA, indicando il numero progressivo annuale di detti registri.

# FATTURA SEMPLIFICATA

Con la Legge n. 228/2012 nel Dpr n. 633/1972 è stato inserito il nuovo articolo 21-bis - Fattura semplificata

La norma in argomento comporta la possibilità di emettere una **fattura di contenuto semplificato** per le operazioni di ammontare complessivo non superiore a 100 euro (elevabile fino a 400 euro con **decreto ministeriale**); indipendentemente dall'importo, la stessa facoltà è ammessa riguardo all'emissione delle note di variazione articolo 26 (cd. "fatture rettificative").

**Il citato decreto potrà consentire l'emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo** per le operazioni effettuate nell'ambito di **specifici settori di attività** o da **specifiche tipologie di soggetti** per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di determinazione della base imponibile (corrispettivi in valuta estera) e di fatturazione.

# FATTURA SEMPLIFICATA

Indicazioni minime da inserire nella fattura semplificata (articolo 21 - bis):

rif.	informazioni
a	data di emissione;
b	numero progressivo che la identifichi in modo univoco
c	ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
d	numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e	ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; <b>in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;</b>
f	descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
g	<b>ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;</b>
h	per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

# FATTURA SEMPLIFICATA

Tale modalità di fatturazione sarà particolarmente utile in alcuni ambiti, quali la ristorazione e il settore alberghiero.

La fatturazione semplificata **è, tuttavia, preclusa:**

- per le cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all'articolo 41 del DL n. 331/1993;
- e per le operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a) effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi Ue; si tratta delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di soggetti passivi d'imposta di altro Paese Ue debitori d'imposta in relazione alle operazioni considerate.

**L'articolo 21, comma 6-bis,** afferma che:

"6-bis) I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sotto elencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile"; (...)"



# FATTURA SEMPLIFICATA

Riguardo alle fatture semplificate si era posto il **problema della loro registrazione** nel registro delle fatture emesse, nel caso in cui l'emittente si fosse avvalso della facoltà di indicare il codice fiscale o la partita Iva, anziché i dati del cliente. La questione è stata chiarita dalla Circolare n. 12/E.

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013** afferma che:

“Il cessionario/committente stabilito nel territorio dello Stato può essere, dunque, identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, oppure con il numero identificativo IVA del Paese di stabilimento, se si tratta di un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro.

**Nel caso in cui il cessionario/committente sia identificato con il solo numero di partita IVA o con il codice fiscale, l'obbligo di registrazione della fattura semplificata da parte dell'emittente è correttamente assolto con l'indicazione dei predetti dati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, come prescritto dall'articolo 23, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.**

L'operazione può, inoltre, essere indicata in modo sintetico e non è richiesta la distinta esposizione dell'imponibile e dell'imposta, essendo sufficiente indicare l'importo totale comprensivo dell'operazione e l'ammontare dell'imposta ivi incorporata ovvero, in alternativa, i dati che permettono di calcolarla.”.

# FATTURE EMESSE TRAMITE MISURATORI FISCALI

La **Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013** afferma che:

“Da ultimo, si evidenzia che l’articolo 1, comma 328, della legge n. 228 del 2012, ha modificato l’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, inserendo un nuovo quarto comma, in base al quale le fatture di cui agli articoli 21 e 21-*bis possono* essere emesse anche mediante gli apparecchi misuratori fiscali. In tal caso, il soggetto cedente o prestatore può essere identificato, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-*bis, comma 1, lettera c), con i* dati determinati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al terzo comma del citato articolo 1 della legge n. 18 del 1983.”.

In pratica, la fattura semplificata può essere emessa anche con l’utilizzo del **registratore di cassa**, nel qual caso l’emittente può indicare nel documento gli stessi dati identificativi normalmente contenuti nello **scontrino fiscale, omettendo le altre indicazioni richieste** dall’articolo 21-*bis, lettera c), del Dpr 633/1972.*

# MOVIMENTI DI BENI A TITOLO NON TRASLATIVO

La legge n. 228/2013 ha modificato gli articoli 38 e 41 del DL n. 331/1993 inserendo i movimenti per **perizie**

Nel comma 5, lettera a), è stato esplicitamente previsto che NON costituisce acquisto intracomunitario l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di **perizia**.

La modifica in argomento viene simmetricamente attuata in riferimento ai beni inviati in altro Paese Ue per perizia (articolo 41, comma 3, del DL n. 331/1993).

I beni in argomento devono formare oggetto di **annotazione sull'apposito registro di carico e scarico** di cui all'articolo 50, comma 5, del DL n. 331/1993.

# MOVIMENTI DI BENI A TITOLO NON TRASLATIVO

**Registro articolo 243 Direttiva 2006/112/CE e articolo 50, comma 5, DI n. 331/1993**

**Articolo 243 Direttiva 2006/112/CE**, come sostituito dalla Direttiva 2010/45/CE:

- “1. Ogni soggetto passivo tiene un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto fuori dal territorio dello Stato membro di partenza, ma nella Comunità, ai fini delle operazioni consistenti in perizie o lavori riguardanti tali beni o nella loro utilizzazione temporanea, di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere f), g) e h).
2. Ogni soggetto passivo tiene una contabilità sufficientemente dettagliata tale da consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti a partire da un altro Stato membro, da un soggetto passivo identificato ai fini dell'IVA in tale altro Stato membro o per suo conto, e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizi consistenti in perizie o lavori relativi a tali beni.”;

**Articolo 50, comma 5, DI n. 331/1993:**

- “5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

## MOVIMENTI DI BENI A TITOLO NON TRASLATIVO

**Registro articolo 243 Direttiva 2006/112/CE e articolo 50, comma 5, DI n. 331/1993**

**Il registro di cui all'articolo 50, comma 5, del DI n. 331/1993 NON è sostituibile con i DDT.**

Esistono, tuttavia, posizioni contrarie a tale rigida interpretazione:

- Risoluzione n. 39/E del 31 marzo 2005;
- Sentenza Commissione Provinciale di Cuneo 8 novembre 2012 n. 145 (commentata da Marco Peirolo, Registro non obbligatorio per i movimenti intracomunitari di beni senza vendita, Corriere Tributario, n. 8/2013).

**Tenute tuttavia presenti le pesanti conseguenze in caso di diverso avviso da parte dei verificatori fiscali e, comunque, l'utilità pratica del registro, si consiglia vivamente la sua tenuta.**

# TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

**La Legge n. 228/2012 ha integralmente sostituito l'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 – Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti**

Viene previsto quanto segue.

I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del Dpr n. 600/1973.

L'articolo 22 del Dpr n. 600/1973 afferma che:

Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

# TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

La nuova formulazione dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972 continua come segue:

Le **fatture elettroniche** sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le **fatture create in formato elettronico** e quelle **cartacee** **possono** essere conservate elettronicamente.

Il **luogo di conservazione elettronica** delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.

Il **soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura**, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l'autenticità e l'integrità delle fatture di cui all'articolo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.

# TENUTA E CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI

## Conservazione fatture: nuove regole dal 2013

### SOGGETTO EMITTENTE

**Se genera e trasmette fatture in formato elettronico**, in accordo con il destinatario, è obbligato a conservare il documento secondo modalità elettroniche.

**Se, invece, genera le fatture in formato elettronico, ma le consegna o spedisce in forma cartacea** (poiché verosimilmente non ha raggiunto un accordo con il destinatario), può scegliere se procedere alla conservazione digitale della fattura o adempiere agli obblighi di conservazione secondo le modalità tradizionali cartacee.

### SOGGETTO DESTINATARIO

Il destinatario che **riceve una fattura in formato elettronico** ha l'obbligo di conservarla secondo le modalità elettroniche.

Il destinatario che **riceve una fattura in formato cartaceo** (anche se emessa all'origine in formato elettronico) ha maggiore libertà di scelta: può adottare la modalità di conservazione che meglio gli aggrada, cartacea o elettronica.



# ASPETTI SANZIONATORI

## Fatturazione attiva

L'articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997 afferma che:

“2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni **non imponibili, esenti o non soggette ad IVA** e' punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

(...)

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puo' essere inferiore a lire un milione.
5. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione e' applicata una sola volta.”

# ASPETTI SANZIONATORI

## Fatturazione attiva

Secondo **Roberto Fanelli**, **SANZIONI fiscali, previdenziali e societarie**, IPSOA, Milano, 2010, p. 329 (citazioni integrate dal sottoscritto in base alla Legge di stabilità“):

“Le violazioni in parola si configurano, salve le attenuanti previste in materia di “ravvedimento” (articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997), anche in caso di ritardata fatturazione o registrazione di operazioni non imponibili o esenti o non soggetti a Iva.

Tuttavia, deve ritenersi che la **tardiva emissione o registrazione di fatture non imponibili o esenti o non soggette**, che non si riverberi sull’imposta dovuta (ad esempio, pro-rata, plafond, ecc.), potrebbe essere ritenuta una **violazione meramente formale**, come tale non punibile laddove non abbia arrecato pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”.

Deve, tuttavia, essere tenuto presente che la mancata / ritardata emissione di fatture non soggette articolo 7-ter può ingenerare errori anche riguardo:

- Al modello Intra servizi;
- Alla comunicazione Black List.

# ASPETTI SANZIONATORI

## Fatturazione passiva

**L'articolo 6 del D.Lgs. N. 471/1997** afferma che:

**"9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 .... , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.** La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa e' pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile..".

# ASPETTI SANZIONATORI

## Fatturazione passiva

Secondo **Roberto Fanelli**, **SANZIONI fiscali, previdenziali e societarie**, IPSOA, Milano, 2010, p. 329 (citazioni integrate dal sottoscritto in base alla Legge di stabilità“):

“La sanzione in esame dovrebbe ritenersi applicabile, sulla base dell’interpretazione ministeriale di cui alla Nota n. 1998/91003 del 24 luglio 1998 e alla CM n. 23/E del 25 gennaio 1999, anche per le violazioni agli obblighi di autofatturazione, previsti dall’articolo 17, secondo comma, del Dpr n. 633/1972 (operazioni effettuate in Italia da non residenti nei confronti di soggetti passivi d’imposta) ....”.

Le violazioni in parola si configurano, salve le attenuanti previste in materia di “ravvedimento” (articolo 13 del D.Lgs. N. 472/1997), anche in caso di ritardata autofatturazione / numerazione – integrazione di **operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva**.

Tuttavia, dovrebbe ritenersi che la ritardata autofatturazione / numerazione – integrazione di fatture non imponibili, esenti o non soggette, che non riverberandosi sull’imposta dovuta, dovrebbe essere ritenuta una **violazione meramente formale**, come tale non punibile laddove non abbia arrecato pregiudizio all’azione di controllo dell’Amministrazione Finanziaria”.

Riguardo alle prestazioni esenti, occorre tenere presente quanto affermato dalla Circolare n. 37/E del 29 luglio 2011.

# SANZIONI PER MANCATA INTEGRAZIONE / AUTOFATTURAZIONE

/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 23 MAGGIO 2013

E!

FISCO

## **Chiarimenti del MEF su “reverse charge”, bonus del 36-50% e cedolare secca**

Chiesta l'esclusione della sanzione se la mancata registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA integra una violazione meramente formale

/ Michela DAMASCO

# SANZIONI PER MANCATA INTEGRAZIONE / AUTOFATTURAZIONE

“Pioggia” di interrogazioni parlamentari a risposta immediata, ieri, in Commissione Finanze della Camera. Oltre alle richieste di chiarimenti sui tempi per i nuovi software degli studi settore per le compilazioni del modello UNICO (si veda “L’Agenzia: «Imminente il decreto con i correttivi agli studi di settore»” di oggi), il MEF ha risposto a questioni in materia di IVA, agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e cedolare secca sugli affitti.

Con riferimento alla prima tematica, gli onorevoli Pagano e Bernardo hanno chiesto di escludere, in via d’interpretazione, che la sanzione prevista dall’art. 6, comma 9-bis del DLgs. 471/97 si applichi quando la mancata registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA integri una violazione meramente formale e non comporti nessuna evasione d’imposta, come nel caso dell’autofatturazione.

In particolare, nel citato art. 6, il legislatore prevede dei casi in cui, alla violazione degli obblighi relativi a documentazione e registrazione di operazioni ai fini IVA, si applichi una sanzione più lieve rispetto a quella “piena” – dal 100 al 200% dell’imposta – stabilendo che, se la violazione non rileva nemmeno ai fini del reddito, trovi applicazione una sanzione in misura fissa. Il terzo periodo del citato comma 9-bis, invece, prevede una sanzione ad hoc per le ipotesi in cui, dalla violazione degli obblighi sostanziali connessi all’operazione sottoposta a reverse charge non scaturisca nessun danno all’Erario, come chiarito dalla circ. 12/2008.

# SANZIONI PER MANCATA INTEGRAZIONE / AUTOFATTURAZIONE

Infatti, se l'imposta relativa all'operazione sottoposta a reverse charge è stata assolta, anche se in modo irregolare, dal cessionario/committente oppure dal cedente/prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ex art. 19 del DPR 633/72, l'irregolarità viene punita con la sanzione del 3% dell'imposta irregolarmente versata.

Di conseguenza, ogni volta che, in sede di controllo, vengono riscontrati inadempimenti collegati al meccanismo del reverse charge, l'Amministrazione finanziaria dovrà applicare la sanzione più grave (dal 100 al 200% dell'imposta) solo se l'IVA relativa alla specifica operazione non è stata in alcun modo assolta.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze osserva che la Corte di Giustizia UE (causa C-95/07) si è limitata a statuire che, nel caso di mancata applicazione del meccanismo di reverse charge, non può essere disconosciuto il diritto alla detrazione dell'imposta da iscriverne a debito.

Ancora, nella risposta all'interrogazione si segnala che nel Ddl. delega fiscale (atto Senato n. 3519), già approvato dalla Camera della passata legislatura e il cui iter non si è potuto concludere per lo scioglimento anticipato delle Camere, era prevista una delega al Governo per una revisione del sistema sanzionatorio amministrativo per meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all'effettiva gravità dei comportamenti e la possibilità di ridurre le sanzioni per fattispecie meno gravi.

# ENTRATA IN VIGORE

La **legge di stabilità 2013 – Legge n. 228/2012** dedica alle modifiche della normativa Iva i commi dal 324 al 335 dell'articolo 1 (unico articolo della legge).

Essa afferma che:

**324.** Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione, sono emanate le disposizioni previste dai commi da 325 a 335 del presente articolo.

(.....)

**“335. Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334 del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.”.**



# NUOVE REGOLE IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

RISVOLTI IN TEMA DI

- COMUNICAZIONE INTRASTAT
- COMUNICAZIONE BLACK LIST
- ELENCHI CLIENTI - FORNITORI

# ELENCHI INTRASTAT

## **Sintesi operativa**

Considerato il fatto che le comunicazioni Intrastat vengono **predisposte in base ai dati registrati, salvo posteriore ricevimento / spedizione della merce,** è da ritenere che gli stessi NON siano toccati dalle nuove norme in tema di fatturazione.

# ELENCHI INTRASTAT

## Articolo 50, DI n. 331/1993

6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

(...)

**7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.**

# ELENCHI INTRASTAT

**Dm 22 febbraio 2010**

## **Articolo 1 – Soggetti obbligati**

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:
  - a) **elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:**
    - 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
    - 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  - b) **elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:**
    - 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
    - 2) prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

# ELENCHI INTRASTAT

**Dm 22 febbraio 2010**

## **Art. 5 Contenuto degli elenchi - Parte fiscale**

1. **Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7**, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, **negli elenchi di cui all'art. 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione**, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.
2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'art. 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.
3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.
4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'art. 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.
5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

# ELENCHI INTRASTAT

## Dm 22 febbraio 2010

### Art. 6 Contenuto degli elenchi - Parte statistica

1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'art. 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.
2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano **servizi di lavorazione** riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.
3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'art. 1, comma 3. (...)

# COMUNICAZIONE BLACK LIST

## Normativa di riferimento

**Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito dalla legge n. 73 del 22 maggio 2010, come modificato dal Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16.**

1. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi **di importo superiore a euro 500**, effettuate e ricevute, **registrate o soggette a registrazione**, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001.

# COMUNICAZIONE BLACK LIST

## Evoluzione storica

Il **Dm 30 marzo 2010** prevedeva l'obbligo di comunicazione per le **operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell'Iva** effettuate con operatori economici di Paesi Black List a partire dal 1° luglio 2010;

In base a tale previsione normativa restavano escluse da segnalazione:

- I servizi generici resi a operatori economici extra Ue;
- Le cessioni e gli acquisti di beni fuori campo Iva i sensi dell'articolo 7-bis (cd. "Operazioni estero su estero").

Il **Dm 5 agosto 2010** ha previsto l'obbligo di segnalazione dei **servizi fuori campo Iva per ragioni di territorialità** effettuati a partire dal 1° settembre 2010.

La **Legge di stabilità 2013** allargando l'obbligo di fatturazione attiva e di registrazione delle operazioni fuori campo Iva di cui agli articoli da 7 a 7-septies ("non soggette" secondo la nuova formulazione), comporta l'obbligo di segnalare anche le **cessioni di beni fuori campo Iva per ragioni di territorialità**.



# ELENCHI CLIENTI - FORNITORI

Home | [Mappa del sito](#) | [RSS](#) | [Eng](#)

- L'Agenzia
- Il tuo profilo fiscale
- Cosa devi fare**
- Strumenti
- Documentazione

### Comunicazione operazioni Iva

- Scheda informativa

► **Operazioni effettuate dal 01/01/2012**

- Operazioni effettuate fino al 31/12/2011
- Come e quando inviare la comunicazione

- Compilazione e invio
- Ricevute
- Normativa e prassi

Ti trovi in: [Home](#) - [Cosa devi fare](#) - [Comunicare Dati](#) - [Comunicazione operazioni Iva](#) - [Scheda informativa](#) -

### Operazioni effettuate dal 01/01/2012

Per le operazioni effettuate dal 1 gennaio 2012 l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni Iva rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

I contribuenti interessati sono i soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni
- le esportazioni
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).

# ELENCO CLIENTI / FORNITORI

**comunicato stampa: 15 aprile 2013**



*Ufficio Stampa*

## COMUNICATO STAMPA

### **Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva del 2012 Più tempo per l'invio dei dati Semplificazioni per chi svolge attività di locazione e noleggio**

La trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2012 (cd. Spesometro), a seguito delle rilevanti modifiche normative introdotte dal Dl n. 16 del 2012, non può essere più effettuata con le stesse modalità previste per le annualità fino al 2011, compresa la scadenza del 30 aprile che non è più valida.

ASPETTI IVA NEI RAPPORTI  
CON L'ESTERO

RIPASSO REGOLE DI  
COMPORTAMENTO IN  
TEMA DI SERVIZI GENERICI

# REGOLE DI TERRITORIALITA'

## RAPPORTI TRA OPERATORI ECONOMICI (B2B):

- **Regola generale (SERVIZI GENERICI – Art. 7-ter)** : Paese di stabilimento del committente:
- **Deroghe alla regola generale (SERVIZI SPECIFICI – Art. 7-quater / quinquies):**
  - **Servizi relativi a beni immobili:** luogo di esistenza del bene
  - **Prestazioni di trasporto di passeggeri:** distanza percorsa
  - **Servizi di ristorazione e catering:** luogo di materiale esecuzione
  - **Prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno** nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità: luogo di partenza del trasporto di passeggeri;
  - **Servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine, di mezzi di trasporto:** luogo di effettiva messa a disposizione del mezzo di trasporto;
  - **Servizi di accesso** alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di materiale esecuzione della manifestazione

# REGOLE DI TERRITORIALITA'

## RAPPORTI CON CONSUMATORI FINALI (B2C):

- **Regola generale:** Paese di stabilimento del prestatore:
- **Deroghe alla regola generale:**
  - Le stesse deroghe previste per i rapporti tra operatori economici
  - Ulteriori deroghe:
    - **DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI IN GENERE:**
      - Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ivi comprese fiere ed esposizioni: luogo di effettivo svolgimento della manifestazione;
      - Prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente: luogo di effettuazione dell'operazione sottostante;
      - Prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario: distanza percorsa
      - Prestazioni di trasporto intracomunitario di beni: Paese di partenza
      - Prestazioni di lavorazione, nonché perizie, relative a beni mobili materiali e prestazioni rese in attività accessorie ai trasporti: Paese di materiale esecuzione della prestazione
      - Prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, NON A BREVE TERMINE, di mezzi di trasporto : CRITERIO COMPLESSO
      - Prestazioni di servizi resi tramite mezzi elettronici: CRITERIO COMPLESSO
      - Prestazioni di telecomunicazione trasporto : CRITERIO COMPLESSO
    - **DEROGHE SPECIFICHE PER I RAPPORTI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE:** riguardano le prestazioni immateriali, si considerano effettuate nel Paese del committente.

# SERVIZI GENERICI RESI

## Normativa di riferimento

### Articolo 6, terzo e quarto comma, del Dpr n. 633/1972:

**“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. (...).**

Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi **sia emessa fattura**, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.”.

# SERVIZI GENERICI RESI

## Normativa di riferimento

**Articolo 6, sesto comma, del Dpr n. 633/1972** (aggiunto dalla Legge Comunitaria 2010):

«In deroga al terzo e al quarto comma, le **prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.**».

**NB: non è più prevista l'anticipata emissione della fattura.**

# SERVIZI GENERICI RESI

## Luogo e momento di effettuazione dell'operazione

### SERVIZI RESI DA OPERATORI ITALIANI

occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue:

- **Servizi generici resi ad altri operatori economici italiani:**
  - ✓ L'operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente), ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
  - ✓ L'operazione si considera effettuata all'atto dell'incasso totale o parziale del corrispettivo (in caso di incasso parziale, per la parte incassata), salvo che anteriormente venga emessa fattura;
- **Servizi generici resi a operatori economici esteri:**
  - L'operazione si considera effettuata all'estero (Paese del committente), ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972;
  - L'operazione si considera effettuata nei seguenti momenti:
    - servizi singoli: all'atto dell'ultimazione della prestazione;
    - servizi continuativi o periodici: all'atto della maturazione dei corrispettivi;
    - In entrambe le situazioni, in caso di incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata all'atto dell'incasso (per la parte incassata).



# SERVIZI GENERICI RESI

## Fatturazione attiva

In particolare riguardo ai **servizi generici resi a operatori economici esteri** occorre distinguere tra:

- **Servizi resi nei confronti di operatori economici di altro Paese Ue:**
  - emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “operazione articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972 - INVERSIONE CONTABILE”;
  - assoggettamento della fattura a imposta di bollo di **2 euro** se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;
  - obbligo di presentazione Intra servizi;
- **Servizi resi nei confronti di operatori economici di Paese extra Ue:**
  - emissione fattura, con indicazione nella stessa della dicitura: “OPERAZIONE NON SOGGETTA articolo 7-ter, comma 1, lettera a), Dpr n. 633/1972”;
  - assoggettamento della fattura a imposta di bollo di **2 euro** se l’operazione è di importo superiore a 77,47 euro;

# SERVIZI GENERICI RESI

## Fatturazione attiva

**OGGETTO: AUMENTO IMPOSTA FISSA DI BOLLO – D.L. N. 43 DEL 26.4.2013, CONVERTITO CON LEGGE N. 71 DEL 24.6.2013**

La legge n. 71 del 24.6.2013, pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25.6.2013, di conversione del D.L. n. 43 del 26.4.2013, ha introdotto, tra l'altro, l'art. 7-bis che, al comma 3, prevede l'aumento generalizzato dell'imposta fissa di bollo, **a decorrere dal 26.6.2013** (data di entrata in vigore della legge di conversione). In particolare, il comma 3 citato prevede che:

- la **misura fissa di bollo** attualmente stabilita in euro 1,81 è **rideterminata in euro 2,00**;
- la **misura fissa di bollo** attualmente stabilita in euro 14,62 è **rideterminata in euro 16,00**.

I suddetti incrementi hanno natura generale e, pertanto, si riferiscono a tutte le fattispecie interessate dall'imposta di bollo in misura fissa.

# SERVIZI GENERICI RESI

## Fatturazione attiva

### Termini di fatturazione e di registrazione

Occorre distinguere tra le seguenti situazioni:

- **Fattura emessa nei confronti di operatore economico italiano:**
  - Termine di emissione: entro le ore 24.00 del giorno di effettuazione dell'operazione;
  - Termine di registrazione: entro quindici giorni e con riferimento alla data della loro emissione;
- **Fattura emessa nei confronti di operatore economico estero (non importa se di Paese Ue o extra Ue):**
  - Termine di emissione: entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione;
  - Termine di registrazione: entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

# SERVIZI GENERICI ACQUISTATI

## Normativa di riferimento

**L'articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972** afferma che:

“Gli obblighi relativi ..... alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai ..... committenti. **Tuttavia, nel caso di ..... di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il ..... committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.**” .

# SERVIZI GENERICI ACQUISTATI

## Luogo e momento di effettuazione

### SERVIZI GENERICI ACQUISTATI DA OPERATORI ECONOMICI ITALIANI

occorre distinguere le prestazioni di servizi come segue:

- **Servizi generici acquistati presso fornitori italiani:**
  - ✓ L'operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
  - ✓ L'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento totale o parziale del corrispettivo (in caso di pagamento parziale, per la parte pagata), salvo che anteriormente venga emessa fattura (nel qual caso vale la data della fattura);
- **Servizi generici acquistati presso operatori economici esteri:**
  - L'operazione si considera effettuata in Italia (Paese del committente);
  - L'operazione si considera effettuata:
    - servizi singoli: all'atto dell'ultimazione della prestazione;
    - servizi continuativi o periodici: all'atto della maturazione dei corrispettivi;
    - In entrambe le situazioni, in caso di pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento (per la parte pagata).

# SERVIZI GENERICI ACQUISTATI

## Fatturazione passiva

In particolare, riguardo ai **servizi resi da operatori economici esteri** occorre distinguere tra:

- **Servizi resi da operatori economici di altro Paese Ue:**
  - Se la fattura viene ricevuta entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, si procede a numerare e a integrare la stessa e a registrarla sul registro fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente; essa deve essere altresì annotata sul registro acquisti.
  - Se la fattura non perviene entro il suddetto termine occorre emettere autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del DI n. 331/1993, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE; l'autofattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo (terzo mese) e deve essere annotata entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente;
  - Occorre presentare il modello Intra servizi;
- **Servizi resi da operatori economici di Paese extra Ue:**
  - Occorre emettere autofattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando sulla stessa la dicitura AUTOFATTURAZIONE, ed occorre annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

# SERVIZI GENERICI

## Fatturazione attiva / passiva

Con la **Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013**

l'Agenzia delle Entrate assume una posizione maggiormente ponderata riguardo al delicato argomento del **momento di effettuazione delle operazioni**.

Sul piano pratico è consigliabile:

- adeguare le procedure interne aziendali;
- e i contratti con clienti / fornitori;

al fine di essere posti in grado di rispettare i termini di fatturazione attiva e passiva.

# SERVIZI GENERICI

## Fatturazione attiva / passiva

### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

#### 2.2 Prestazioni erogate in un'unica soluzione (prestazioni cd. "uniche") e prestazioni continuative o periodiche

Nel nostro ordinamento, si distinguono in proposito:

- i **contratti che comportano una sola esecuzione**, in cui la prestazione è eseguita "uno actu" (c.d. contratti ad esecuzione unica o istantanea);
- ed i **contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo**, ossia quei contratti in cui la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione (c.d. contratti ad esecuzione continuata o periodica). In particolare, il contratto ad esecuzione continuata o periodica è quello nel quale il protrarsi dell'adempimento per un certo tempo è condizione perché il contratto produca l'effetto voluto dalle parti e soddisfi il bisogno (durevole o continuativo) che le ha indotte a contrarre.



SERVIZI GENERICI  
**Fatturazione attiva / passiva**  
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

L'AIDC – L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti nella sua Norma di comportamento n. 187 (cfr. Il Sole 24 Ore, 9 maggio 2013, p. 22) ha sostenuto che le prestazioni degli agenti sono prestazioni singole e quindi si considerano effettuate all'atto dell'ultimazione delle singole intermediazioni.

La stessa tesi è stata ribadita da Paolo Centore (membro dell'AIDC) sul Corriere tributario n. 26 del 1° luglio 2013 ("IL momento impositivo delle intermediazioni internazionali").

Personalmente continuo a essere convinto che si tratti, invece di servizi continuativi basati sulla regola del momento di maturazione dei corrispettivi.

A conforto di tale tesi, nella pagina successiva si riporta la risposta n.39 della Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010.

**Alla luce di quanto affermato dalla Circolare n. 16/E è da ritenere che le prestazioni di agenzia possano essere qualificate come prestazioni di carattere continuativo e che, quindi, per le stesse, valga la regola della maturazione dei corrispettivi**

SERVIZI GENERICI  
**Fatturazione attiva / passiva**  
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

**Circolare n. 36/E del 21 giugno 2010**

**Modalità di erogazione:**

**39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?**

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati in un’unica soluzione** (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di **servizi erogati ciclicamente** (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

SERVIZI GENERICI  
**Fatturazione attiva / passiva**  
PRESTAZIONI DI INTERMEDIAZIONE

La **Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013** sul punto afferma che:

“A tal proposito, nel chiarire le modalità di compilazione dei modelli Intrastat, l’Agenzia delle entrate ha precisato - relativamente alle modalità di erogazione delle prestazioni - che la modalità “istantanea” (codice I) si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione, mentre la modalità di erogazione “a più riprese” (codice R) si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente, dunque caratterizzati da una certa periodicità o continuità, con una erogazione prolungata nel tempo (cfr. circolare 36 del 21 giugno 2010).”.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

#### 2.3 I criteri di “ultimazione della prestazione” e “maturazione dei corrispettivi”

In entrambi i casi sono sicuramente rilevanti le singole clausole contrattuali, che consentono di individuare il momento in cui il singolo servizio è da considerarsi ultimato, ovvero le scadenze periodiche di maturazione dei corrispettivi.

Da un punto di vista operativo, i nuovi criteri di individuazione del momento di effettuazione dell'operazione, attraverso il momento di 'ultimazione del servizio' o di 'maturazione dei corrispettivi' possono risultare di non agevole applicazione, non essendo sempre oggettivamente verificabili.

**Problematiche applicative della norma possono ad esempio subentrare nei casi in cui il prestatore e il committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione.**

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

Qualora si determini uno **sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell'ultimazione stessa da parte del committente**, saranno i documenti scambiati tra le parti (ai fini della reciproca conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'ammontare del corrispettivo dovuto), sulla base delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

Può inoltre verificarsi il **caso in cui il corrispettivo non risulti determinabile poiché la quantificazione dello stesso va ancorata ad elementi fattuali non ancora realizzati e pertanto non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell'operazione.**

In tale evenienza si ritiene che l'ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possa essere individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

..... nell'ipotesi in cui il prestatore sia un soggetto comunitario, si deve ritenere che la fattura emessa da quest'ultimo possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. E' dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento.

Pertanto, **a fronte della ricezione della fattura da parte del prestatore comunitario non residente, il committente nazionale di prestazioni «generiche» ex articolo 7 ter dovrà assolvere l'imposta con il meccanismo dell'inversione contabile come in precedenza descritto.** Infine, anche nell'ipotesi in cui il **prestatore sia un soggetto extracomunitario** si deve, comunque, ritenere che la ricezione di un qualunque documento da quest'ultimo emesso, volto a certificare l'operazione resa, sia indice dell'ultimazione dell'operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell'autofattura da parte del committente nazionale.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

### 3.2 Momento di effettuazione delle prestazioni (esigibilità)

#### 3.2.1. Prestazioni di servizi uniche prolungate nel tempo

D. È stato chiesto un intervento interpretativo chiarificatore circa il momento dell'ultimazione dell'operazione per quelle prestazioni che, pur non essendo a carattere continuativo o periodico, necessitano di essere compiute in un arco temporale lungo e prevedono la **maturazione di corrispettivi a stati di avanzamento di lavori**, ad esempio, per i contratti di appalto o di progettazione software.

In particolare, è stato chiesto se si possa considerare effettuata la prestazione all'atto del pagamento del corrispettivo.



## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

R. Talune tipologie di **contratti a prestazione unica**, come quelle citate nella domanda, prevedono che, prima della ultimazione della prestazione, possano essere anticipati dei corrispettivi in correlazione all'avanzamento dell'esecuzione del predetto appalto.

Tale circostanza comporta l'applicazione del criterio della data del pagamento come indice dell'esigibilità dell'imposta, limitatamente all'importo pagato.

In particolare, in tale ipotesi il pagamento del corrispettivo parziale prima che la prestazione sia completamente conclusa, secondo l'articolo 6, comma sesto, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972, rappresenta il momento in cui l'imposta diviene esigibile, con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e versamento dell'imposta stessa.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

- D. Con riferimento alle prestazioni di servizi a carattere periodico e continuativo, viene chiesto se, per ciò che concerne il concetto di “**data di maturazione del corrispettivo**” indicato nel citato articolo 6, comma sesto, del DPR n. 633 del 1972, possa farsi riferimento alla data indicata nel contratto dalle parti.
- R. La scrivente rinvia a quanto esposto nel capitolo 2, par. 2.3, della presente circolare, ritenendo rilevante, per l’individuazione della data di maturazione del corrispettivo, le **clausole contrattuali** che regolano la prestazione di servizio.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

### 3.4 Regime sanzionatorio

#### 3.4.1. Emissione di autofattura precedente all'ultimazione della prestazione di servizi

D. è stato chiesto se, nel caso di emissione di autofattura o integrazione della fattura emessa dal prestatore comunitario prima dell'effettuazione dell'operazione, siano applicabili delle sanzioni.

R. Si potrebbero verificare due ipotesi di adempimento anticipato del committente nazionale, rispetto al momento di ultimazione della prestazione, in relazione alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter.

## SERVIZI GENERICI

### **Fatturazione attiva / passiva**

### **Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013**

Potrebbe, infatti verificarsi un'ipotesi di integrazione anticipata della fattura ricevuta dal prestatore comunitario.

Tale ipotesi presuppone che il prestatore comunitario abbia emesso anticipatamente fattura.

Come argomentato nel capitolo n. 3.3, paragrafo n. 3.3.3, della presente circolare il committente nazionale ha l'obbligo di integrare la fattura ricevuta dal prestatore comunitario, secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del DL n. 331 del 1993. In tale caso, torna utile la circolare n. 35/E del 2012 par. 3.1, in cui è stato chiarito che, nonostante la deroga alla regola generale di cui al quarto comma del citato articolo 6, "per motivi di certezza e di semplificazione, si deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice dell'effettuazione dell'operazione. È dunque al momento di ricezione della fattura che va ricondotta l'esigibilità dell'imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione dell'IVA) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall'effettuazione del pagamento".

Il committente non è, dunque, sanzionato per l'anticipata integrazione della fattura.

## SERVIZI GENERICI

### **Fatturazione attiva / passiva**

### **Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013**

Una seconda ipotesi potrebbe verificarsi in caso di autofatturazione anticipata da parte del committente rispetto al momento di ultimazione della prestazione. Diversamente della ipotesi precedente, il committente ha l'obbligo di emettere autofattura nella sola ipotesi di cui all'articolo 46, comma 5, del DL n. 331 del 1993, cioè quando non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione. In altri termini, la possibilità di autofatturare – regolarizzando l'operazione, anche al fine di evitare l'applicazione di sanzioni – è collegato all'inadempimento del prestatore e all'inutile decorso di un periodo di tempo dalla conclusione dell'operazione.

Tuttavia, potrebbe verificarsi il caso in cui il committente nazionale, per obiettive condizioni di incertezza in relazione all'individuazione del momento di conclusione dell'operazione ovvero per un errore scusabile nell'individuazione dello stesso, emetta autofattura prima dell'ultimazione della prestazione, erroneamente ritenendo che la stessa sia già conclusa.

Deve ritenersi che, anche in tale caso, il committente non debba essere sanzionato per l'anticipata emissione dell'autofattura.

Sono fatte salve le ipotesi di abuso, non rilevabili in questa sede.

## SERVIZI GENERICI

### Fatturazione attiva / passiva

#### Principali punti della Circolare n. 16/E del 21 maggio 2013

##### 3.4.2. Sospensione del regime sanzionatorio

- D. È stato chiesto se siano applicabili le sanzioni per le irregolarità commesse a seguito della non corretta osservanza delle predette regole introdotte con la legge comunitaria 2010. La richiesta de qua si fonda sulla circostanza di una presunta incertezza interpretativa circa il nuovo dettato normativo, coinvolgente l'esigibilità delle prestazioni sin qui esaminate e i correlati adempimenti procedurali.
- R. Al riguardo si osserva che l'art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), stabilisce, tra l'altro, il principio per cui le sanzioni non sono applicabili quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (cfr anche art. 6, comma secondo, del Dlgs. n. 472 del 1997). Si rappresenta, nondimeno, che la valutazione della scusabilità dell'errore deve avvenire in concreto, con riferimento alla ricorrenza di circostanze eccezionali valutabili caso per caso, in relazione alle quali sia possibile consentire l'applicazione della causa di non applicazione della sanzione (Ris. n. 125/E del 12 agosto 2005).

# CONFRONTO ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI – ACQUISTI SERVIZI GENERICI PRESSO FORNITORI UE

## ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

- Pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo: NON rileva
- Ricevimento fattura: obbligo di numerazione e integrazione con Iva;
- Ricevimento merce (se successivo al ricevimento fattura): rileva per modello Intra acquisti

## ACQUISTI DI SERVIZI GENERICI

- Pagamento anticipato in tutto o in parte del corrispettivo: rileva; da tale momento decorre il termine per ricevere la fattura; (\*)
- Ricevimento fattura (anteriore a pagamento e a ultimazione / maturazione dei corrispettivi): **secondo l'Agenzia delle Entrate** costituisce un indice di effettuazione dell'operazione (Circolare n. 16/E del 2013, punto 2.3 e **punto 3.41**)
- Ultimazione della prestazione / maturazione dei corrispettivi: rileva; da tale momento decorre il termine per ricevere la fattura; (\*)

(\*) ricevuta la fattura si procede alla sua annotazione entro il 15 del mese successivo e con riferimento al mese di ricevimento; con riferimento a tale ultimo mese occorre presentare il modello Intra servizi.

# CONFRONTO CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI – SERVIZI GENERICI RESI A COMMITTENTI UE

## CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

- Incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo: NON rileva
- Emissione fattura di cessione (e sua annotazione entro il giorno 15 del mese successivo e con riferimento al mese di emissione): rileva anche ai fini Intra cessioni
- Spedizione merce (se successiva all'emissione fattura): rileva per modello Intra cessioni

## SERVIZI GENERICI RESI

- Incasso anticipato in tutto o in parte del corrispettivo: occorre emettere fattura entro il 15 del mese successivo, con annotazione in riferimento al mese di incasso; (\*)
- Emissione fattura (anteriore a incasso e a ultimazione / maturazione dei corrispettivi): **in teoria**, NON rileva;
- Ultimazione della prestazione / maturazione dei corrispettivi: rileva; occorre emettere fattura entro il 15 del mese successivo, con annotazione in riferimento al mese di ultimazione / maturazione dei corrispettivi; (\*)

(\*) con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni occorre presentare il modello Intra servizi.



# PROPOSTE DI MODIFICA

## L'Agenzia

- Chi siamo
- Bilancio
- Concorsi pubblici
- Consulenze e collaborazioni
- Elenco delle società partecipate
- Avvisi e bandi di gara
- Azioni collettive
- Qualità dei servizi
- Servizi per Enti
- Trasparenza, valutazione e merito

## ✔ "L'Agenzia comunica"

Ti trovi in: [Home](#) - [L'Agenzia](#) - ["L'Agenzia comunica"](#) - [Sala stampa](#) - [Conferenze e audizioni](#) - [Semplificazioni degli adempimenti](#)

## Semplificazioni degli adempimenti

Conferenza stampa del 3 luglio 2013.

 [Semplificazioni fiscali contenute nel ddl approvato dal consiglio dei ministri n. 10 del 19 giugno 2013 - pdf](#)

 [Semplificazioni in via amministrativa - pdf](#)

 [Comunicato stampa del 03/07/2013 - pdf](#) - Pronto il pacchetto delle Semplificazioni fiscali. Alle misure del Disegno di legge si aggiungono i tagli amministrativi delle Entrate

# PROPOSTE DI MODIFICA



*Ufficio Stampa*

COMUNICATO STAMPA

**Pronto il pacchetto delle Semplificazioni fiscali  
Alle misure del Disegno di legge  
si aggiungono i tagli amministrativi delle Entrate**

# SEMPLIFICAZIONI

## DDL N. 10 del 10 giugno 2013

### **Semplificazione: limite elevato a 50 euro per dedurre gli omaggi ai fini Iva**

Il limite per la piena deducibilità delle spese per gli omaggi sale a 50 euro anche per l'Iva e non solo per le imposte dirette. Per evitare complicazioni alle imprese, la soglia ai fini Iva si allinea così a quella delle imposte dirette.

### Regola pre-semplificazione

Fino a oggi la detrazione d'imposta ai fini Iva era ammessa solo per gli omaggi di valore inferiore ai 25,82 euro. Ai fini delle imposte sui redditi, in base all'articolo 108, comma 2 del Tuir, sono interamente deducibili le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.

# SEMPLIFICAZIONI

## DDL N. 10 del 10 giugno 2013

**Semplificazione: la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento spetta all'esportatore abituale e non al fornitore**

L'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle lettere di intento si sposta, dal 1° gennaio 2014, dal fornitore dell'esportatore abituale a quest'ultimo. Per effetto delle novità, infatti, è l'esportatore a trasmettere telematicamente all'Agenzia la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà consegnare al proprio fornitore per usufruire della possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione dell'Iva.

### Obbligo pre-semplificazione

Fino a oggi, l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 746 del 29 dicembre 1983 prevedeva che l'esportatore abituale – per effettuare acquisti o importazioni di beni senza l'applicazione dell'Iva – consegnasse o spedisce al fornitore, prima dell'operazione, una lettera d'intento, cioè una dichiarazione con cui manifestava la volontà di avvalersi di questa facoltà. A sua volta, il cedente o prestatore doveva comunicare telematicamente all'Agenzia i dati contenuti nella lettera d'intento entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluivano le operazioni realizzate senza applicare l'imposta.

# SEMPLIFICAZIONI

## DDL N. 10 del 10 giugno 2013

**Semplificazione: comunicazione annuale per le operazioni con Paesi black list ma solo se superano i 1.000 euro**

La comunicazione delle operazioni con operatori ubicati in territori black list diventa a cadenza fissa annuale, e non più collegata alle singole operazioni. Inoltre, sale da 500 a 1.000 euro la soglia dell'esenzione dall'obbligo di comunicare le operazioni, allargando così il ventaglio delle transazioni "libere" dal vincolo della segnalazione al Fisco.

### Obbligo pre-semplificazione

L'attuale versione del decreto legge n. 40 del 2010 prevede che siano comunicate all'Agenzia delle Entrate le operazioni intercorse con Paesi black list se di importo superiore a 500 euro.

# SEMPLIFICAZIONI

## DDL N. 10 del 10 giugno 2013

**Semplificazione: “Vies”, tempi brevi per iniziare a effettuare operazioni intracomunitarie. Il Fisco ha solo 15 giorni per comunicare l’eventuale diniego**

I contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono esprimere questa volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell’attività e il Fisco ha solo 15 giorni, al posto dei precedenti 30, per comunicare l’eventuale diniego. Si accorcia quindi di 15 giorni il tempo in cui il silenzio del Fisco vale come assenso.

### Obbligo pre-semplificazione

In base all’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, i contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie ne manifestano la volontà nella dichiarazione di inizio o di variazione dell’attività. A seguito di questa manifestazione di volontà, l’ufficio ha trenta giorni di tempo per inibire o revocare l’autorizzazione. In mancanza dell’atto di diniego, il contribuente viene inserito nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie e acquisisce la legittimazione a effettuare le stesse operazioni.

# SEMPLIFICAZIONI

## DDL N. 10 del 10 giugno 2013

### **Semplificazione: spese di vitto e alloggio dei professionisti non più riaddebitate in fattura**

Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono. I professionisti, pertanto, non devono “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

### Obbligo pre-semplificazione

Fino a oggi l'articolo 54 del Tuir stabiliva che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande fossero integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e addebitate in fattura.

# SEMPLIFICAZIONI

## in via amministrativa

### **Nuovi modelli di domanda per i non residenti che hanno diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana e nuovo attestato di residenza fiscale per i soggetti residenti**

Saranno approvati, entro il prossimo 10 luglio, i modelli di domanda per il rimborso o l'esonero dall'imposta italiana applicata su redditi corrisposti a soggetti non residenti, nonché un modello di attestato di residenza fiscale utilizzabile dai soggetti residenti in Italia per ottenere il rimborso o l'esonero dall'imposta estera.

Gli utilizzatori di questi modelli sono:

- i soggetti non residenti aventi diritto al rimborso o all'esonero dall'imposta italiana come previsto dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, della direttiva del Consiglio 90/435/CEE del 23 luglio 1990 (direttiva "madre figlia") e della direttiva del Consiglio 2003/49/CEE del 3 giugno 2003 (direttiva "interessi e canoni"), nonché gli intermediari autorizzati a rappresentarli;
- i contribuenti residenti tenuti a esibire alle Amministrazioni estere un attestato di residenza fiscale in Italia per il rimborso o l'esonero dall'imposta estera sulla base della normativa convenzionale e comunitaria;
- i sostituti d'imposta italiani cui viene richiesta l'applicazione diretta dei benefici riferibili alla normativa internazionale.



# SEMPLIFICAZIONI

## in via amministrativa

### **Più facile comunicare le operazioni rilevanti Iva (Spesometro)**

Un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l'obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:

- le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall'importo;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'imposta relativa all'anno di riferimento.

Inoltre sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare complessivo dell'imposta.

Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l'altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si evita così un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori a 3.600 euro, al lordo dell'Iva.

# SEMPLIFICAZIONI

## in via amministrativa

### **Acquisti dalla Repubblica di San Marino**

Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente online utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro). Il modello dovrà essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri.

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, come modificato dal Dl n. 16/2012)

### Obbligo pre-semplificazione

Attualmente, a seguito di una cessione di beni, senza addebito dell'Iva in fattura, da parte di un fornitore sanmarinese a favore di un operatore economico nazionale, quest'ultimo deve integrare con l'imposta dovuta la fattura ricevuta e provvedere alla sua annotazione sia sul registro delle fatture emesse sia sul registro delle fatture ricevute.

Deve, inoltre, comunicare in modalità cartacea le avvenute annotazioni entro 5 giorni (C.M. n. 30/510542 del 20 aprile 1973) all'ufficio delle Entrate territorialmente competente, indicando i numeri progressivi annuali attribuiti nei rispettivi registri.

# SEMPLIFICAZIONI

## in via amministrativa

### **Operazioni effettuate con gli operatori economici black list ovunque localizzati**

Comunicazione telematica anche per i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

I soggetti passivi Iva potranno utilizzare un unico canale comunicativo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative alle operazioni effettuate nei confronti di tutti gli operatori economici ovunque localizzati.

Non cambiano i periodi di riferimento della comunicazione (trimestrali e mensili) e il termine per la comunicazione (entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento).

(Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell'art. 21 del Dl n. 78/2010, come modificato dal Dl n. 16/2012)

### Obbligo pre-semplificazione

I soggetti passivi Iva devono presentare una comunicazione ad hoc per informare il Fisco sulle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

# CONTRATTO DI DEPOSITO

/ EUTEKNEINFO / VENERDÌ, 28 GIUGNO 2013

/ 11

The logo consists of a blue square containing the white letters 'E!' in a serif font.

FISCO

## **Stoccaggio di merci complesso con territorialità IVA “condizionata”**

Per la Corte UE, rientra nell'ambito dell'art. 47 della direttiva 2006/112/CE solo se lo stoccaggio è la prestazione principale di un'operazione unica

/ Vincenzo CRISTIANO

# CONTRATTO DI DEPOSITO

In ambito IVA, con la causa C-155/12 di ieri, 27 giugno 2013, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'art. 47 della direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio "com-plesso" di stoccaggio, e consistente in attività plurime (ricezione di merci in magazzino, sistemazione nelle apposite aree di stoccaggio, custodia, operazioni di imballaggio, consegna, scarico e carico), rientra nel perimetro di applicazione della disposizione soltanto se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un'operazione unica e – condizione ulteriore – ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.

Al fine di dirimere la questione sottoposta alla attenzione, i giudici della Corte, richiamando precedenti giurisprudenziali sul punto, chiariscono che, in determinate circostanze più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dare così luogo separatamente a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un'unica operazione quando non sono indipendenti (cfr. sentenze del 21 febbraio 2008, Part Service, causa C425/06, Racc.e del 27 settembre 2012, Field Fisher Waterhouse, causa C392/11).

Al riguardo, la Corte ha chiarito in più occasioni che una prestazione deve essere considerata unica quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono così "intimamente" collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica inscindibile "la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale" (si veda sentenza del 27 ottobre 2005, Levob Verzekeringen e OV Bank, causa C41/04).

# CONTRATTO DI DEPOSITO

In particolare, una prestazione deve essere considerata “ancillare” a una principale quando per la clientela non costituisce un fine a sé stante, bensì il mezzo per massimizzare il servizio principale offerto dal prestatore (sentenze del 25 febbraio 1999, CPP, causa C349/96 e del 10 marzo 2011, Bog e a., causa C497/09).

Richiamando le conclusioni dell’Avvocato generale, la Corte evidenzia che dagli atti in controversia emerge come “lo stoccaggio delle merci costituisca, in linea di massima, la prestazione principale, mentre il ricevimento, la sistemazione, la consegna, lo scarico e il carico delle merci configurano soltanto prestazioni accessorie”. Infatti, per la clientela, siffatte prestazioni non assumono una propria configurazione, ma piuttosto un mezzo per agevolare al meglio il servizio principale

Tanto premesso, tuttavia, viene sottolineato che il reimpballaggio in confezioni singole delle merci consegnate in blocco, fornita soltanto a taluni clienti, deve essere considerata “una prestazione principale autonoma in tutti i casi in cui il nuovo confezionamento non è indispensabile per garantire un migliore stoccaggio delle merci di cui trattasi”.

Poiché tale (seconda) ipotesi non emerge dall’esposizione dei fatti in causa, la Corte conclude che la prestazione complessa di stoccaggio configuri un’unica operazione, la cui prestazione principale consiste nello stoccaggio merci.

Accertato quanto sopra, i giudici spostano l’oggetto dell’indagine sul luogo in cui si reputa fornita tale operazione unica. L’indicazione è chiara: occorre esaminare se una prestazione di stoccaggio come quella in controversia possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 47 della direttiva 2006/112/CE.

# CONTRATTO DI DEPOSITO

Al riguardo, non soccorre l'interpretazione letterale della disposizione citata, quanto importanti elementi emergenti dalla giurisprudenza della Corte, ove si legge chiaramente che "solo prestazioni di servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con un bene immobile rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 della direttiva IVA" (cfr. sentenza Inter-Mark Group, causa C-530/09).

Come rilevato dall'Avvocato generale, affinché una prestazione di servizi rientri nell'ambito di applicazione dell'art.47 della direttiva IVA, è condizione necessaria che tale prestazione sia collegata a un bene immobile espressamente determinato, ossia considerato come elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne costituisce un elemento centrale e indispensabile.

Adattando tale conclusioni al caso di specie, si deduce che una prestazione di stoccaggio come il caso in esame, che non può essere considerata relativa alla sistemazione, alla gestione o alla valutazione di un bene immobile, può rientrare nell'ambito di applicazione del suddetto art. 47 "soltanto se viene riconosciuto al suo beneficiario il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato".

# ENTRATA CROAZIA

**DI n. 331/1993**

**Articolo 60** - Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992.
2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresì all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa.
3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992, i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972.



# ENTRATA CROAZIA

4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a:
- a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunità economica europea;
  - b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza;
  - c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto è stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalità equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila.

# ENTRATA CROAZIA

5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorché anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti. 6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorché le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993.

# ENTRATA CROAZIA

<http://www.trasportoeuropa.it/index.php/logistica/archivio-logistica/7319-da-luglio-transito-comunitario-con-la-croazia>

## **Da luglio transito comunitario con la Croazia**

Trasporto Europa - Mercoledì 27 Giugno 2012 06:00

Dal 1° luglio 2012 entrerà in vigore il regime di transito comunitario tra i Paesi dell'Unione Europea e la Croazia, applicando così le convenzioni del 20 maggio 1987. A novembre sarà la volta della Turchia.

L'avvio del nuovo regime prevede alcune semplificazioni nello scambio di merci e nella trasmissione delle informazioni, agevolando il lavoro degli spedizionieri comunitari che operano con il Paese balcanico. Da novembre 2012, inoltre, queste disposizioni dovrebbero entrare in vigore anche per la Turchia. Sempre nell'ambito degli scambi con l'area balcanica, le Amministrazioni doganali italiana e serba hanno firmato un memorandum d'intesa che comprende l'avvio di diversi progetti tra cui il SEED (per lo scambio d'informazioni tra i Paesi dei Balcani), l'iniziativa di Venezia per la collaborazione doganale tra tutti i Paesi dei Balcani, la Turchia e la Russia e la proposta di progetto NCTS, che è ancora in fase di valutazione.

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

### **Beni spediti dalla Croazia all'Italia l'Italia ante 1° luglio 2013 e pervenuti in Italia in data successiva:**

- l'impresa croata, all'atto dell'invio dei beni, ha presentato dichiarazione di esportazione definitiva, con emissione della relativa bolletta;
- l'impresa italiana deve dichiarare i beni per l'importazione definitiva (articolo 60, comma 2, ultima parte, del DI n. 331/1993).

NB: problemi procedurali possono verificarsi nel caso in cui i beni non viaggino in regime di transito comune (EU1T2) o in altro regime internazionale di transito (CARNET TIR).

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Beni spediti dalla Croazia all'Italia a partire dal 1° luglio 2013, ma con fatturazione (in tutto o in parte), da parte del venditore croato, del prezzo in data anteriore:**

l'impresa italiana deve espletare la procedura acquisti intracomunitari sul valore pieno dei beni acquistati (articolo 60, comma 5, del DL n. 331/1993).

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Beni inviati da impresa italiana a impresa croata in conto lavoro (con mantenimento della proprietà in capo all'impresa italiana: emissione di lista valorizzata) ante 1° luglio 2013, con ritorno dei prodotti lavorati dopo tale data.**

Occorre distinguere tra due situazioni

- **con esportazione temporanea dall'Italia e temporanea importazione a destino:**  
i due regimi doganali sospensivi devono essere chiusi con emissione delle relative bollette doganali (di riesportazione dal nuovo Paese membro e di reimportazione in Italia);
- **con esportazione definitiva dall'Italia e temporanea importazione a destino:** a causa del regime doganale sospensivo adottato dall'impresa del nuovo Paese membro all'atto dell'arrivo dei beni, questa deve chiudere il regime di temporanea importazione con emissione di bolletta di riesportazione. Tale procedura obbliga l'impresa italiana a dichiarare i beni per l'importazione definitiva (valore merce spedita + compenso di lavorazione);

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

- **con esportazione definitiva dall'Italia e importazione definitiva a destino:**
  - l'impresa estera, all'atto dell'invio in Italia dei prodotti ottenuti a seguito della lavorazione emette fattura per il solo compenso di lavorazione;
  - l'impresa italiana espleta la procedura relativa agli acquisti intracomunitari di servizi (numera, integra e annota la fattura del compenso di lavorazione sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti, considerando ai fini della determinazione della base imponibile anche il valore dei beni inviati in conto lavoro), scarica il registro di conto lavoro (tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972) e presenta l'Intra 2 bis ai soli fini statistici.

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Beni inviati da impresa croata ante 1° luglio 2013 e ricevuti da impresa italiana con dichiarazione di importazione temporanea (traffico di perfezionamento attivo o ammissione temporanea), ancora accesa alla data del 1° luglio 2013:**

le due imprese devono chiudere il regime doganale sospensivo secondo le consuete regole doganali (articolo 60, comma 2, del DI n. 331/1993)

**Beni che alla data del 1° luglio 2013 sono vincolati al regime del CARNET ATA (emesso a nome di operatore italiano o a nome di operatore croato):**

il regime del CARNET ATA deve essere chiuso entro i termini di scadenza secondo le consuete regole doganali



# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Beni ceduti da impresa italiana a cliente croato, dichiarati per l'esportazione definitiva ante 1° luglio 2013 e pervenuti a quest'ultimo in data successiva:**

il cliente del nuovo Paese membro deve dichiarare i beni per l'importazione definitiva

**Beni fatturati ante 1° luglio 2013 in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, spediti o trasportati nel nuovo Paese membro in data successiva:**

l'operazione viene considerata quale cessione intracomunitaria di beni, se l'operazione viene posta in essere nei confronti di un soggetto identificato ai fini Iva (articolo 60, comma 6, del Dl n. 331/1972).

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Invio di beni a titolo traslativo sospeso ( ad esempio: in consignment stock) ante 1° luglio 2013, con passaggio della proprietà post 1° luglio 2013.**

L'impresa italiana, all'atto dell'invio, ha dichiarato i beni per l'esportazione definitiva, conservandone tuttavia la proprietà, emettendo lista valorizzata (in base ai valori normali di mercato dei beni);

L'impresa estera, all'atto del ricevimento, ha dichiarato i beni per l'importazione definitiva (con versamento dell'Iva locale), senza acquistarne la proprietà;

All'atto del prelievo, post 1° luglio 2013, l'impresa estera comunica tale fatto all'impresa italiana;

L'impresa italiana emette fattura fuori campo Iva, articolo 7-bis, comma 1, Dpr n. 633/1972.

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

### **Invio di beni in magazzini di consegna (beni a disposizione dell'impresa italiana) situati in Croazia ante 1° luglio 2013, con cessione successiva al 1° luglio 2013:**

L'impresa italiana ha spostato i beni dall'Italia al magazzino di consegna sito in Croazia, dichiarandoli per l'esportazione definitiva con emissione di lista valorizzata;

i beni, una volta giunti nel Paese estero, sono stati:

- o dichiarati per l'importazione definitiva, a mezzo di rappresentante fiscale;
- o dichiarati per l'introduzione in deposito doganale, ove sono rimasti allo stato estero;

all'atto della vendita:

- nel caso n. 1): il rappresentante fiscale emette fattura di vendita su carta intestata dell'impresa italiana gravata dell'Iva locale (salvo operi il reverse charge);
- nel caso n. 2): l'impresa italiana emette fattura in articolo 7- bis, comma 1, Dpr n. 633/1972 nei confronti dell'acquirente estero, il quale effettua l'importazione definitiva con estrazione dei beni dal deposito doganale.

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Impresa italiana ante 1° luglio 2013 ha stipulato un contratto d'appalto con un'impresa croata per la realizzazione da parte di quest'ultima di uno stampo e la successiva produzione dei pezzi da inviare in Italia.**

Lo stampo è stato fatturato nei confronti dell'impresa italiana ed è rimasto in prestito d'uso presso l'impresa estera.

L'impresa italiana, ante 1° luglio 2013, man mano che ha importato i pezzi, ha provveduto a considerare nel valore in dogana dei pezzi la quota parte ideale dello stampo consumato (cd. "spalmatura");

L'impresa italiana, a partire dal 1° luglio 2013, ove residui una quota parte del prezzo dello stampo da spalmare, deve:

- predisporre e annotare sul registro delle fatture emesse e sul registro degli acquisti una autofattura articolo 46, comma 5, del DI n. 331/1993, recante esposto il prezzo residuo dello stampo (e cioè la parte di prezzo non ancora spalmata sulle bollette di importazione dei pezzi);
  - presentare per il predetto prezzo residuo il Modello Intra 2-bis ai soli fini fiscali;
- successivamente, al momento del ricevimento dei pezzi: espletare la consueta "procedura stampi".

**Tenuto conto della delicatezza della procedura sarebbe stato** consigliabile includere il prezzo dello stampo nelle bollette di importazione dei particolari emesse ante 1° luglio 2013, in modo da non avere valori in sospeso dopo tale data.

# ENTRATA CROAZIA

## Casistica operativa

**Impresa italiana ante 1° luglio 2013 ha stipulato un contratto d'appalto con un'impresa croata per la realizzazione da parte della prima di uno stampo e la successiva produzione dei pezzi da inviare nel nuovo Paese membro.**

Lo stampo è stato fatturato nei confronti dell'impresa estera in articolo 8, primo comma, lettera a), Dpr n. 633/1972, ed è rimasto in prestito d'uso presso l'impresa italiana, con annotazione su registro di carico e scarico tenuto ai sensi dell'articolo 39 del Dpr n. 633/1972.

L'impresa italiana, ante 1° luglio 2013 man mano che ha esportato i pezzi ha provveduto a considerare nel valore in dogana dei pezzi la quota parte ideale dello stampo consumato (cd. "spalmatura");

L'impresa italiana, a partire dal 1° luglio 2013, ove residui una quota parte del prezzo dello stampo da spalmare, deve inserirlo nel valore statistico man mano che viene eseguito l'invio dei pezzi.

Tenuto conto della delicatezza della procedura sarebbe stato consigliabile includere il prezzo dello stampo nelle bollette di esportazione dei particolari emesse ante 1° luglio 2013, in modo da non avere valori in sospeso dopo tale data.

# ENTRATA CROAZIA

**NORME E TRIBUTI**

Il Sole-24 Ore - 2013-07-02 - Pag. 19

[Vedi ritaglio giornale »](#)

---

Fisco. Con l'ingresso nella Ue cessa il regime per i Paesi terzi - Le operazioni diventano intracomunitarie

## Niente dogana per la Croazia

Sistema transitorio previsto soltanto per alcuni prodotti agricoli

### L'AGEVOLAZIONE

Le merci inviate prima dell'operatività delle nuove regole vanno dichiarate ma evitano il dazio se sono comunitarie

Benedetto Santacroce

# ENTRATA CROAZIA

L'integrazione della Croazia nell'Unione Europea, avvenuto ieri 1° luglio 2013, comporta per gli operatori che effettuano transazioni commerciali degli adeguamenti immediati, in quanto in base all'atto di adesione le disposizioni dei trattati comunitari originari e di tutte le previsioni da essi derivate sono divenute immediatamente vincolanti e operative per la Croazia, a meno che siano stati stabiliti, con accordi specifici, dei regimi transitori.

Sul piano doganale, Iva e accise l'atto di adesione non ha previsto, se non in casi del tutto residuali (si pensi ad alcuni prodotti agricoli), dei veri e propri regimi transitori.

Questo comporta, nella quasi totalità dei casi e in particolare per quanto riguarda gli scambi di merci, che da ieri, nel trattare con la Croazia le imprese non devono più fare riferimento alle regole doganali che informano le transazioni con Paesi terzi, ma devono riferirsi direttamente alle regole che disciplinano gli scambi intracomunitari.

In altre parole, spedire merci in Croazia è ora la stessa identica cosa che spedirle in Germania e, viceversa, ricevere beni dalla Croazia è come riceverli da ogni altro Stato membro.

Sul piano operativo, però, è necessario considerare alcune problematiche che riguardano le operazioni che hanno avuto inizio prima del 1 luglio e che si concludono dopo suddetta data. La regola principale da seguire in questo caso, sia ai fini doganali, che ai fini Iva che ai fini accise, è che l'operazione che è iniziata sotto l'egida della vecchia normativa continua ad essere disciplinata da tale normativa fino a che il regime applicativo non si conclude.

Pertanto, ad esempio, se un operatore il 28 giugno 2013 ha inviato delle merci dall'Italia alla Croazia in esportazione con, ai fini doganali, predisposizione della bolla doganale (Dau) e ai fini Iva con emissione di fattura ex articolo 8 del Dpr 633/72 la merce giunge in Croazia il 2 luglio 2013, le merci vanno dichiarate alla dogana croata e i dazi non sono dovuti a condizione che l'operatore sia in grado di dimostrare la posizione comunitaria delle merci.

Ad esempio, l'operatore potrà fornire a questo fine, se in precedenza acquisito, il certificato d'origine preferenziale, che

# ENTRATA CROAZIA

ovviamente non varrà per ottenere un dazio agevolato, ma servirà per non applicare proprio i dazi, in quanto merce già comunitaria.

Ovviamente per l'Iva, la stessa sarà applicata in dogana sulla base delle regole vigenti in Croazia al momento della presentazione delle merci.

L'analisi di ulteriori casi specifici e l'esame delle eccezioni sono state effettuate sia dall'agenzia delle Dogane con la circolare 11/D del 25 giugno 2013 sia dalla Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione Ue con il documento 28 marzo 2013 n 401270 (aggiornato il 2 aprile 2013).

In particolare, con questi documenti sono stati affrontati tra l'altro: i casi dell'uscita delle merci da regimi economici doganali (quali il deposito doganale, il perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea); ovvero la validità delle Informazioni tariffarie vincolanti o delle informazioni d'origine vincolanti rilasciate in Croazia ovvero rilasciate in uno dei vecchi Stati membri.

Per quanto riguarda l'Iva, poi, le regole applicabili sono quelle previste dagli articoli da 405 a 411 della direttiva 2006/112/UE (legge comune Iva) ovvero in quanto compatibili le norme previste dall'articolo 60 del DI 331/93.

Per le accise, infine, il documento comunitario citato e la circolare 11/D/2013 sottolineano le regole di circolazione dei prodotti soggetti dal 1 luglio alle regole della circolazione telematica prevista dalla Direttiva 2010/118/UE.



# ENTRATA CROAZIA

## Le novità

### 01 | L'INGRESSO

Dall'1 luglio 2013 la Croazia fa parte integrante dell'Unione europea; l'atto di adesione prevede, ai fini doganali e fiscali, che dalla predetta data le disposizioni dei trattati comunitari originari e di tutte le previsioni da essi derivate sono divenute immediatamente vincolanti e operative per la Croazia (acquisto comunitario)

### 02 | GLI SCAMBI

Per lo scambio di merci le regole da seguire dal 1 luglio 2013 in avanti non sono più quelle doganali, ma si

applicano le regole proprie degli scambi comunitari.

### 03 | L'OPERATIVITÀ

Per le operazioni effettuate a cavallo del 1 luglio 2013, se le merci sono state già assoggettate a regime doganali ovvero sono state già realizzate le formalità di esportazione la regola generale da seguire è che le stesse operazioni seguono le vecchie regole.

Per i regimi economici doganali significa che l'appuramento del regime avverrà con presentazione delle merci in dogana